

Università degli Studi di Napoli Federico II
Facoltà di Giurisprudenza

Associazione Italiana dei Costituzionalisti

Convegno annuale
PROBLEMI PRATICI DELLA LAICITA' AGLI INIZI DEL SECOLO XXI

Napoli, 26-27 ottobre 2007

LAICITA' E SIMBOLI RELIGIOSI*

(Emanuele Rossi)

1. Una (doverosa) premessa.

L'evidente richiamo, contenuto nel titolo del presente Convegno, al libro pubblicato da Arturo Carlo Jemolo nel 1961 induce a ritornare a quel grande Maestro, per interrogarsi cosa Egli intendesse per "problemi pratici". E nel rileggere quelle pagine vorrei riproporvi quanto vi si dice nella Premessa con riguardo alla difficoltà, se non all'impossibilità, di rinvenire soluzioni ai problemi che nella società costantemente si pongono e si rinnovano. Al riguardo Jemolo ricorda come anche nella Chiesa, che pur costituisce "la struttura sociale che più crede nella utilità della precettistica la quale discenda per quanto possibile al particolare, assumendosi altresì il compito di dirigere in ogni circostanza gli uomini", ebbene anche in essa "chi scorra i manuali dei casisti sa che il loro pregio consiste nell'adattamento dei comandamenti divini a condizioni sociali ed ambientali le più varie, destinate quindi le soluzioni pratiche a variare secondo i tempi (...), e riflette soprattutto che in nessun secolo il manuale del casista eliminò i casi di coscienza, permise ai fedeli di dirigersi da sé, valse a togliere al confessore o al direttore spirituale l'angoscia di consigliare in un senso o nell'altro, evitò che due illuminatissimi e piissimi sacerdoti consigliassero diversamente in casi analoghi".

Tutto ciò mi è di qualche conforto nel pensare che il compito di una relazione come questa non può essere quello di risolvere i "problemi pratici della laicità": più modestamente, ha l'obiettivo di indicare quali questi problemi siano, in relazione all'argomento cui si riferisce, e tentare di inquadrarli secondo categorie costituzionali. Se nemmeno la Chiesa, nella sua storia millenaria, è riuscita a fare molto più di questo, non è certo a noi (ed in ogni caso a me) che può essere chiesto di più.

Quanto al tema, esso presupporrebbe di interrogarsi su almeno tre domande iniziali: cosa si intende per "laicità"? Cosa si intende per "simbolo"? Cosa infine si intende per "simbolo religioso"? E' evidente che questo percorso, che sarebbe richiesto da una buona regola di argomentazione logica, ci porterebbe, al termine del tempo (e dello spazio) riservato a questa relazione a pronunciare qualche sillaba su una soltanto delle domande indicate, e di problemi pratici relativi ai simboli religiosi non avremmo possibilità neppure di accennare. Pertanto occorre seguire un altro metodo, che parta da una sorta di presunzione che ciò di cui parliamo sia almeno in certa misura comunemente acquisito, e che alle tre domande corrispondano, senza esplicitarle, risposte

* **Versione provvisoria e senza note.** Ringrazio per l'aiuto prezioso i dottori Vincenzo Casamassima, Luca Gori, Giuseppe Martinico e, soprattutto, Elettra Stradella, con i quali ho discusso dei temi della presente relazione e che mi hanno supportato nella ricerca del materiale e nella revisione del testo. Non vi è bisogno di dire che comunque mia è la responsabilità di quanto vi è scritto.

che possiamo considerare *grosso modo* condivise. Non so se è così, ma diversamente non possiamo fare.

Un'ulteriore premessa. Il titolo dato alla presente relazione invita a valutare le connessioni tra i "problemi pratici" che i simboli religiosi pongono alle società contemporanee e il principio di laicità dello Stato. Esula pertanto dall'obiettivo che è stato assegnato l'individuazione di tutte le possibili argomentazioni pro o contro che su ciascun problema possono addursi in vista di una soluzione da proporre all'ordinamento: argomentazioni che peraltro sono state ampiamente espresse, non senza una certa ripetitività, nell'abbondante dottrina che si è prodotta, ed anche nella (talvolta altrettanto ridondante) giurisprudenza che si è formata. Questo vale anche a giustificazione preliminare del fatto che di tutte le posizioni non si potrà dar conto in questa sede, senza peraltro che ciò significhi un personale giudizio di valore su quanto è stato scritto e detto sul tema della presente relazione.

2.1. I problemi pratici relativi ai simboli religiosi. La libertà di "abbigliamento" ed i suoi fondamenti costituzionali...

Venendo dunque al tema, è preliminarmente necessario operare una *summa divisio*, tra i numerosi problemi che l'utilizzo del simbolo religioso pone all'interno dello "spazio pubblico" nelle società contemporanee, tra due tipologie fondamentali: la prima con riferimento alla dimensione della libertà (individuale e collettiva, come cercherò di spiegare); l'altra alla rappresentazione simbolica di un'identità collettiva.

Per quanto riguarda il primo versante, sebbene il problema si sia posto, negli ordinamenti occidentali, con specifico riguardo all'utilizzo del velo (*jilab*) da parte di donne che si riconoscono nella confessione religiosa islamica, tuttavia esso può essere affrontato in termini generali e può riguardare l'uso di simboli propri di altre fedi: o da parte di soggetti che in quella fede si riconoscano (salvo specificare e individuare in che modo tale appartenenza può essere rilevata e sia effettivamente rilevante) ovvero da parte di altri soggetti che intendano farne un uso "non religioso" (ma, ad esempio, come componente del proprio abbigliamento).

Partendo dai primi, si può rilevare come il problema -in termini di diritto positivo- si ponga nell'ordinamento italiano nei riguardi del copricapo ebraico, che la legge 8 marzo 1989 n. 101, di recepimento dell'intesa tra lo Stato italiano e l'Unione delle comunità ebraiche italiane, prevede possa essere utilizzato da parte degli ebrei che lo richiedano nel caso di prestazione di giuramento previsto dalle leggi dello Stato (art. 6). L'uso di altri tipi di simboli religiosi non è espressamente regolamentato dalla normativa vigente, tuttavia è innegabile che essi possano essere indossati: con riguardo ad esempio all'uso del crocifisso o di altri simboli della fede cristiana (o specificamente cattolica); con riguardo all'utilizzo del turbante e del *kirpan* (pugnale di metallo con lama a doppio taglio, da indossare all'altezza della cintola) da parte degli appartenenti alla religione Sikh; all'abito dei monaci buddisti, e così via. Con riguardo a quest'ultima ipotesi si pone un problema ulteriore, vale a dire se l'uso di un abito di origine religiosa sia configurabile alla stregua di un simbolo oppure di una divisa: problema che, per quanto riguarda ad esempio l'ambito della Chiesa cattolica, porta taluni a distinguere tra l'abito talare indossato dai presbiteri (che si configurerebbe come una *divisa*) rispetto alla tonaca degli ordini religiosi (per i quali la veste avrebbe invece un indubbio contenuto simbolico, come ad esempio il saio francescano, simbolo di povertà e di rinuncia; ovvero la tonaca di lana grezza dei Padri passionisti, simbolo del dolore patito da Gesù Cristo).

Va tuttavia osservato che la "religiosità" del simbolo, così come avviene peraltro in riferimento alla definizione di un simbolo politico o culturale, comporta non soltanto la sua natura *oggettivamente* religiosa, ma anche la valenza *sogettiva* che ad esso viene attribuita da parte di chi lo porta: come è stato infatti osservato (in relazione al velo islamico, ma il discorso può essere generalizzato) il suo porto è un'azione polisemica, che può significare alternativamente (o anche contemporaneamente) adesione ad una regola di tipo religioso, obbedienza alla volontà dei genitori o della comunità di appartenenza, ribellione alla stessa, rivendicazione di un'identità culturale, sfida al potere costituito (Dieni), ma anche affermazione della propria "identità religiosa" attraverso il porto di un "segno distintivo" (come ha ritenuto Musselli con riguardo al copricapo ebraico).

Concetto assai bene espresso dal Tribunale costituzionale federale tedesco nella sentenza 24 settembre 2003, in cui si è affermato, con riguardo al copricapo, che esso “non è di per sé un simbolo religioso. Solo in considerazione della persona che lo indossa e in relazione al suo comportamento esso può dispiegare un effetto paragonabile”. E sebbene lo stesso Tribunale abbia ritenuto che quanto affermato per il copricapo non valga anche per il crocifisso, tuttavia anche in relazione a quest’ultimo vale a mio parere la stessa motivazione, giacché anche un crocifisso può essere indossato, ed anzi viene per lo più usato, come parte dell’abbigliamento, indipendentemente dal suo significato religioso, in una dimensione che potremmo definire di indifferenza, vale a dire di valenza meramente materiale dell’oggetto (potenzialmente simbolico) indossato; ovvero in una dimensione espressivo-simbolica, la quale, a sua volta, può distinguersi con riguardo alla *forma* del simbolo (cioè alle modalità con le quali si presenta nella sua manifestazione esteriore) ed al suo *contenuto*.

E’ evidente, a questo riguardo, che anche la considerazione di quale sia o debba essere il “bene” da tutelare in ordine alla possibilità o meno di portare sulla propria persona un simbolo siffatto varia, e di molto, a seconda del significato che quell’oggetto assume, oggettivamente e soggettivamente: e, di conseguenza, varia il fondamento costituzionale che ne può consentire o vietare l’utilizzazione.

In generale potrebbe dirsi che l’utilizzo di un simbolo, religioso o di altra natura, indossato sulla propria persona si iscrive in quella che è stata definita la “libertà di abbigliamento” (Baraglia), la quale può riferirsi al foro interno, quale espressione della libertà di ciascuno di vestirsi come ritiene opportuno (e come tale tutelata in forza degli art. 13 e 23 Cost.), ovvero a quello esterno, intesa cioè come strumento comunicativo (ed in tal caso la tutela sarebbe assicurata dall’art. 21 Cost.). In questo secondo caso, naturalmente, l’utilizzo potrebbe avere anche un valore simbolico rintracciabile all’interno di una dimensione non religiosa.

Con più puntuale riguardo alla dimensione simbolico-religiosa, invece, la libertà di utilizzazione può ricomprendersi nel diritto garantito a ciascuno di professare liberamente la propria fede religiosa “in qualsiasi forma” (art. 19). In quanto l’uso di tale simbolo sia poi giustificato (anche) in relazione alla possibilità che mediante esso colui che lo porta intenda realizzare un fine di propaganda della fede che esso rappresenta (ovvero di proselitismo, rilevante in relazione alla sopra richiamata *forma* del simbolo), ovvero che sia configurabile come modalità di esercizio di un culto, lo stesso art. 19 della Costituzione tutela anche detti aspetti. Se ed in quanto infine l’utilizzazione di un simbolo si connetta alla dimensione dell’insegnamento religioso, deve richiamarsi anche l’art. 33 Cost. (sebbene in tal caso si ponga un problema di bilanciamento ulteriore, come si dirà).

Non vi è poi bisogno di ricordare come anche sul piano internazionale il diritto di libertà religiosa trovi ampia garanzia sia nell’art. 18 della Dichiarazione universale del 1948 che nell’art. 9 della Convenzione europea del 1950, sebbene in questi ultimi documenti non risulti definito con certezza il confine tra questa libertà e quelle di pensiero e di coscienza (Ceccanti).

Alla dimensione individuale deve poi affiancarsi la dimensione della libertà collettiva, alla quale - come noto- la nostra Costituzione, a differenza di altre Costituzioni ed anche della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dedica particolare attenzione e valore.

Al riguardo può infatti ritenersi che l’uso di un simbolo religioso si iscriva nell’ambito della tutela della libertà della confessione religiosa nella quale chi lo porta si riconosce: in tal senso la tutela sarebbe costituita, oltre che dal richiamato art. 19 (che tutela la libertà di professione della fede anche *in forma associata*), dalle previsioni contenute negli articoli 7 e 8. Peraltro, non necessariamente le suddette garanzie costituzionali risulterebbero in ogni caso tra loro compatibili, in quanto il diritto individuale alla manifestazione del proprio pensiero potrebbe non conciliarsi con la tutela della confessione religiosa qualora le finalità manifestate mediante l’esposizione del simbolo contrastassero con il significato univocamente assegnato allo stesso dalla confessione. Ma si tratta di problemi di contemperamento sui quali tornerò.

Vi sono poi ulteriori profili che meritano considerazione, e che si pongono a cavallo tra la tutela della libertà individuale e di quella collettiva, investendo la dimensione pluralistica nelle moderne

società multi-culturali e multi-religiose: in queste ultime, infatti, specie in presenza di consistenti flussi immigratori da contesti religiosi diversi da quello di arrivo, allorché quest'ultimo si presenti come religiosamente omogeneo, la possibilità riconosciuta agli immigrati di poter indossare simboli che ne rappresentino l'identità può assumere una forte valenza quale fattore di integrazione (Cavana), contribuendo alla realizzazione di un modello di società di tipo multiculturale o interculturale, mentre il divieto di indossare tali simboli potrebbe condurre all'affermazione di modelli di tipo assimilazionista.

Più in generale, e cioè anche a prescindere da flussi immigratori più o meno consistenti, nonché con riguardo alla necessaria coesistenza tra persone religiosamente orientate e agnostici o atei, la possibilità per ciascuno di portare "propri" simboli può contribuire all'evoluzione delle società multiculturali informate al modello di democrazia pluralista, operando come fattore di coesione nel consentire alle diverse posizioni di ritrovare un terreno di incontro "nel comune senso di smarrimento del singolo di fronte alla propria esistenza" (Rimoli).

2.2. segue: ed i suoi limiti.

Non vi è dubbio, tuttavia, che come ogni libertà anche quella in questione incontra dei limiti, giacché –come è evidente- se principio generale del sistema deve essere considerata la liceità e la libertà, tuttavia "l'originaria connotazione dell'uomo *uti socius*" (per usare le parole della Corte costituzionale, sentenza n. 75/1992) giustifica e richiede che allo stesso siano imposti non solo dei limiti all'esercizio dei propri diritti, ma altresì dei doveri ed obblighi finalizzati alla vita ed allo sviluppo della società, nella logica del principio di solidarietà che è funzionale alla coesione sociale.

Anche in relazione ai limiti può osservarsi che ve ne sono alcuni a tutela di libertà individuali e alcuni a presidio invece di sfere di libertà riconosciute a formazioni sociali.

Partendo dalle seconde, potrebbe in primo luogo ritenersi che l'uso da parte di alcuni di un simbolo religioso possa produrre quell'effetto che la giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco ha individuato (sebbene con riferimento ad un diverso ambito, come si dirà) nella possibile "profanazione" del simbolo, intendendosi con tale azione quella "con cui si compromette, si offende o si annulla il carattere sacro di una cosa, un luogo, una persona" (Dizionario Treccani). Non può infatti escludersi che l'uso del simbolo possa produrre, indipendentemente dalle intenzioni di chi lo porti, un effetto di denigrazione o addirittura di annullamento del valore simbolico di quel determinato oggetto, e che possa quindi essere considerato, da parte della confessione che in quel simbolo si riconosce, contrario al valore che essa attribuisce allo stesso (si pensi, per fare un esempio, all'uso di simboli religiosi in manifestazioni carnevalesche o in occasione di manifestazioni anti-religiose: ma si pensi anche, sebbene il problema sia parzialmente diverso, alla pubblicazione di vignette satiriche su argomenti religiosi).

In tale ipotesi la libertà di utilizzazione del simbolo potrebbe confliggere, oltre che con la tutela della libertà religiosa dei singoli che attribuiscono a quell'oggetto un significato religioso, anche con la tutela che deve essere garantita alla libertà, e quindi alla "dignità", della confessione religiosa cui quel simbolo "appartiene" (uso questi termini, della cui improprietà sono ben consapevole, ma per esprimere allusivamente il concetto del rapporto tra simbolo e confessione che in esso si riconosca, concetto che richiederebbe un'attenta valutazione). L'interesse della confessione religiosa sarebbe, in tal caso, quello di inibire anziché diffondere l'uso del simbolo: il che tuttavia pone problemi sul versante sia dell'impegno dello Stato di intervenire a difesa di una confessione religiosa, che della valutazione in ordine al rapporto intercorrente tra quel determinato simbolo e la confessione che si ritiene offesa. Può lo Stato laico stabilire se quel simbolo sia utilizzato bene o male? E la confessione religiosa può rivendicare un qualche "diritto di esclusiva" sull'uso di quel simbolo? Ed inoltre, quale sarebbe il rapporto di bilanciamento tra la libertà di espressione di chi "utilizza per denigrare" e quella della confessione religiosa di "proteggere" i propri simboli? Se già qualche perplessità desta il fatto per cui un ordinamento come il nostro contempla fattispecie penali relative alla criminalizzazione di condotte con le quali si esprime un pensiero mediante la distruzione, o l'offesa di un simbolo che allo Stato "appartiene", sembra ancor più azzardato

considerare come legittimo un divieto pubblico di utilizzo a fini espressivi di un simbolo religioso. Altra questione è se, eventualmente, possa essere immaginato un diverso atteggiamento dei pubblici poteri rispetto a “profanazioni” del simbolo “di basso livello” o “di alto livello”. Vale a dire se possa influire sull’eventuale apposizione di limiti la natura o meno potenzialmente espressiva della ostentazione/utilizzo del simbolo religioso profanato. Se è vero che non pare identico l’uso osceno, ad esempio, di una croce durante una manifestazione musicale rispetto allo stesso genere di utilizzo effettuato su un giornale a fini satirici e di critica politica, la difficoltà di valutazione è però evidente quanto forse ineludibile, oltre che dubbia l’opportunità per il legislatore (diverso discorso si potrebbe condurre con riguardo ad un intervento giurisdizionale), di indagare fino a questo punto (e *a priori*) nei moventi interiori.

La tematica, in questo contesto, ha molti motivi di affinità con la disciplina che vieta la bestemmia, specie in relazione alle affermazioni contenute in una delle numerose pronunce dedicate dalla Corte costituzionale all’argomento. Nella celebre sentenza n. 440/1995 essa ha infatti affermato che “la scelta del legislatore di punire la bestemmia (...) non è di per sé in contrasto con principi costituzionali, *tutelando in modo non discriminatorio un bene che è comune a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale*, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse”. Analogamente mi pare possa dirsi per la profanazione dei simboli religiosi: ed infatti la stessa pronuncia non ha escluso la legittimità costituzionale di una disciplina che punisca la bestemmia nei loro confronti, ma ha precisato che essa potrebbe ammettersi -alla luce del principio di eguaglianza- soltanto nell’ipotesi in cui ciò avvenisse nei confronti dei simboli di *tutte* le fedi religiose.

Sul versante invece dei limiti derivanti dalla necessità di garantire diritti individuali, deve rilevarsi come la libertà di utilizzazione di un simbolo può porsi in contrasto con i diritti delle persone che vengano in relazione con soggetti indossanti un simbolo religioso: il celebre parere del Consiglio di Stato francese del 1989, ad esempio, ritenne che sebbene “l’uso negli istituti scolastici, da parte degli alunni, di segni attraverso i quali essi intendono manifestare la loro appartenenza ad una religione non [sia] di per sé incompatibile con il principio di laicità”, ciò vale a condizione che tali segni, per la loro natura o per le condizioni nelle quali siano indossati, ovvero per il loro carattere ostentato o rivendicativo, non costituiscano un atto di pressione, di provocazione o proselitismo, né compromettano la libertà o la salute o la sicurezza degli altri alunni. Inoltre il limite potrebbe essere costituito da interessi ritenuti dall’ordinamento meritevoli di tutela: ad esempio la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, che potrebbero essere pregiudicati da un simbolo che occulti la persona che lo indossi rendendola irricognoscibile (si pensi al velo cd. occultante), ovvero nell’ipotesi in cui il simbolo si configuri come un’arma (come nel caso del *kirpan* dei Sikh). Oppure potrebbero venire in gioco interessi quali la tutela della salute pubblica, potenzialmente pregiudicata dall’uso, in determinati contesti, di un tipo di abbigliamento non compatibile con l’attività svolta (si pensi ad esempio al divieto di indossare determinati oggetti -ancorché religiosi- nell’ambito di manifestazioni sportive) o contrastante con criteri di igiene che siano definiti da provvedimenti pubblici.

Un altro limite che potrebbe riguardare l’uso del simbolo in sé considerato (e cioè a prescindere dal contesto in cui detto uso avvenga, sul quale mi soffermerò subito), ma che riguarda un determinato simbolo (ovvero tutti i simboli che abbiano la medesima valenza di quello) attiene alla tutela della parità tra uomo e donna. Esso potrebbe agire come limite alla possibilità di utilizzare un simbolo che possa -in sé considerato- costituire una violazione del diritto della donna alla parità di trattamento con persone dell’altro genere. Al riguardo, da parte di alcuni (Musselli) si è rilevato come la ratifica avvenuta anche nel nostro Paese (con legge n. 132/1985) della Convenzione di New York del 1979 contro le discriminazioni a danno della donna, ed in particolare della disposizione che impegna i Paesi firmatari ad introdurre sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti della donna, possa costituire un limite alla legittimità del porto del velo islamico: e proprio la percezione di esso come espressivo di una concezione dei rapporti tra uomo e donna lesiva del principio di eguaglianza tra i sessi è stata ritenuta essere l’obiettivo reale del legislatore

francese autore della legge 15 marzo 2004 n. 228 (Cavana). Chi ritiene invece che quello indicato possa essere un limite operante caso per caso sostiene che esso dovrebbe essere vietato nelle ipotesi in cui il suo porto non sia frutto di una libera scelta della donna, ma di un'imposizione del capofamiglia o del gruppo, con finalità di controllo a livello socio-comportamentale. Certo è che in tali circostanze appare assai complessa, se non impossibile, una valutazione delle reali motivazioni che inducono una donna, nel concreto, ad indossare il velo, e se queste siano ascrivibili alla sua libertà di scelta o ad un'imposizione da parte di altri. Si tornerebbe in questo modo ad una ingerenza nelle finalità di utilizzo del simbolo, che, come accennato in precedenza, rischierebbe, ove irrigidita, di valere a giustificazione fondativa di scelte repressive.

2.3 E la laicità?

Per come si è sin qui impostato il discorso, ci si potrebbe chiedere se non siamo in presenza di un'ipotesi (o, meglio, di una congerie di ipotesi) di possibile conflitti tra diritti (ovvero tra diritti ed interessi), per la cui soluzione si debba ricorrere ai tradizionali strumenti del bilanciamento. Ci si potrebbe chiedere, in altri termini, cosa tutto questo abbia a che fare con la laicità, ed in particolare con la laicità dello Stato, e porsi quindi la domanda se non si sia andati fuori tema rispetto al titolo della relazione.

Per risolvere il dubbio, credo che sia a questo punto necessario indicare, se pur con un accenno, a quale idea di laicità si (o, meglio, io) faccia riferimento, perché mi pare che tale presupposto sia indispensabile per inquadrare in un senso e nell'altro i termini del problema.

Probabilmente, infatti, se si facesse propria una concezione di laicità come "separatismo ostile" (come lo ha definito ad esempio Ceccanti), i problemi sopra indicati si dovrebbero inquadrare nella logica appena richiamata, e non vi sarebbe bisogno di (o non sarebbe possibile) invocare la laicità.

Diversa è invece la conclusione se si aderisce, come personalmente ritengo di dover fare, al concetto di laicità come definito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel 1989, per la quale detto principio "quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale", precisandosi che "il *genus* (<valore della cultura religiosa>) e la *species* (<principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano>) concorrono a descrivere l'attitudine laica dello Stato- comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini. (sentenza n. 203/1989).

Tale affermazione, sulla quale a lungo si è discusso e che probabilmente costituisce il punto più alto di mediazione nella difficile opera di individuazione di una laicità "all'italiana" (ma che non è estranea alle altre esperienze costituzionali, come dimostra ad esempio l'utilizzazione dell'espressione di "neutralità positiva" da parte del *Tribunal Constitucional* spagnolo a partire dalla sentenza 15 febbraio 2001), comporta la trasformazione del principio di laicità, come teorizzato soprattutto ad opera della dottrina francese, da una laicità o neutralità "negativa" dello Stato in una laicità intesa in senso "positivo" (*laïcité ouverte* o *phurielle* -come la definisce Barbier-, ovvero, per usare la bella espressione di Paul Ricoeur, una "*laicità di confronto*", la quale sembra tra l'altro corrispondere alla distinzione, fatta propria anche da parte delle gerarchie ecclesiastiche, tra il concetto di "laicismo" e quello di "laicità"): passaggio che tra l'altro impedisce all'idea di laicità di cadere, come ammoniva ancora Jemolo, in un altro dogmatismo. Ed è affermazione che trova ora conferma nella "Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione", approvata con decreto del Ministero dell'Interno 23 aprile 2007, nella quale si precisa che "lo Stato laico riconosce il contributo positivo che le religioni recano alla collettività e intende valorizzare il patrimonio morale e spirituale di ciascuna di esse".

Tale concezione impone allo Stato di recuperare un luogo di protagonista nella tutela della libertà religiosa degli individui e di garanzia per le confessioni religiose di realizzare gli obiettivi che sono alla base della loro esistenza: onde l'esigenza di un impegno non "neutrale" (nel senso di

non indifferenza rispetto alla dimensione religiosa, non di parzialità nel confronto tra le diverse credenze) dello Stato nella soluzione dei sopra indicati possibili conflitti. Come ha rilevato Cardia, si potrebbe parlare al riguardo di uno “Stato laico sociale”, in forza del quale lo Stato, pur riaffermando la dimensione “privatistica” del fenomeno religioso, ne riconosce “l’eccezionale rilevanza *sociale e normativa*” ed interviene, dunque, quando necessario, “per garantire la libertà di scelta dei cittadini, ma anche per *favorire la soddisfazione dei bisogni religiosi di ciascuno*”, come è appunto tipico di un modello di Stato sociale anche al di fuori dell’ambito religioso (Casamassima, Vitale).

E di conseguenza la laicità diviene il “metodo” (per riprendere la felice intuizione di Bobbio, rielaborata di recente da Barbera per definire un approccio che possa favorire un dialogo tra posizioni etiche diverse) mediante il quale avvicinarsi alla soluzione dei problemi pratici che sin qui si sono elencati. Metodo che deve condursi mediante un bilanciamento dei diritti ed interessi in gioco, per giungere a definire quale temperamento sia possibile e compatibile.

Ed allora, quale bilanciamento?

Trattandosi di problemi, come si è cercato di indicare sin qui, particolarmente complessi, si è indotti a ritenere che soltanto un bilanciamento caso per caso possa consentire di giungere a soluzioni compatibili ed efficaci. Tale bilanciamento dovrebbe ovviamente realizzarsi partendo dal presupposto che il diritto di indossare un simbolo (specie quando questo abbia significato religioso), avendo fondamento costituzionale, potrà essere limitato soltanto nei casi e nelle modalità previste dalla Costituzione (o dalle leggi cui essa rinvii): non potranno in altri termini addursi né limiti “impliciti” (Pace) né una superiorità “*a priori*” del principio di laicità. E tali soluzioni, proprio per questo, non potranno che muoversi in una logica di ordinamento giuridico: le soluzioni che altri ordinamenti possono individuare (ed hanno individuato) potranno offrire un contributo di tipo culturale ed essere utilizzate come riferimento da considerare, ma esse dovranno essere lette con riguardo al sistema normativo cui esse si riferiscono. Detto questo, non mi pare che nella soluzione di possibili conflitti tra diritti e limiti sia possibile percorrere altra strada che quella della ragionevolezza, o -meglio, per usare le suggestioni di Zagrebelsky- della *juris prudentia*, intesa come “predisposizione verso soluzioni miti, comprensive di tutte le ragioni che possono rivendicare buoni principi a proprio favore”, e mediante la quale “rendere “discorsivo” e “persuasivo” il procedimento in vista del raggiungimento del punto di massima realizzazione” dei principi in gioco.

Per non lasciare tuttavia da soli gli interpreti, e tutti coloro che sono chiamati a compiere -di fronte a singoli casi- potenziali “scelte tragiche”, credo che tuttavia sia possibile indicare uno o più criteri, coerenti con quanto detto, che una norma legislativa potrebbe introdurre alla stregua di uno “schema di coordinamento degli interessi” che consenta ai soggetti “delegati al bilanciamento” di operare l’*ad hoc balancing* (il riferimento è alle note pagine di Bin in argomento).

Distinguerai al riguardo tra due possibili scenari. Nel primo, considererei coloro che intendano portare su di sé un simbolo quale espressione della propria fede o appartenenza religiosa, e possano considerarsi alla stregua di *quivis de populo*, vale a dire non investiti di autorità pubblica né svolgenti funzioni “pubbliche”.

In questa ipotesi credo che si debba esprimere un criterio di “preferenza” per la garanzia del diritto all’uso del simbolo religioso, in quanto il divieto generalizzato al suo utilizzo, comunque quest’ultimo si configuri (e cioè senza una valutazione ponderata dei motivi che lo impediscano in forza di diritti ed interessi costituzionalmente garantiti), si potrebbe configurare come un’inammissibile violazione del diritto a manifestare il proprio pensiero e la propria appartenenza religiosa, parte costitutiva del diritto costituzionalmente riconosciuto alla propria libertà religiosa. In più, tale divieto generalizzato avrebbe la paradossale (ed inaccettabile) conseguenza di attribuire forzatamente al portatore un determinato significato al suo comportamento, con ciò facendo dello Stato, come è stato detto, un “teologo civile del senso” (Dieni). Sul piano normativo si potrebbe argomentare che la regola stabilita dalla richiamata intesa tra lo Stato e le Comunità ebraiche, circa la possibilità di indossare il copricapo, configurandosi come norma non di privilegio ma come specificazione di una libertà assicurata a tutti, già risolve -sul piano normativo- il problema della

compatibilità con il principio di laicità e della sua ricomprensione nel contenuto del diritto di libertà religiosa (Cavana).

In casi particolari, quali quelli che si sono posti in alcune esperienze straniere, in primo luogo in Francia, il divieto imposto agli alunni di una scuola di indossare un simbolo religioso potrebbe poi pregiudicare lo stesso diritto all'istruzione: in tale ipotesi, come ha ad esempio affermato la *Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid*, “*el derecho a ser escolarizado debìa primar frente a cualquier otro género dei consideraciones*” (Canamares Arriba: e tale principio dovrebbe affermarsi anche in Italia, stante il quadro costituzionale sul punto omogeneo), senza parlare delle conseguenze paradossali cui ha dato luogo e potrebbe dar luogo l'applicazione della legge francese, con gli alunni costretti a cambiare scuola e magari ad iscriversi a scuole confessionali pur di restare coerenti al proprio credo (o alla propria appartenenza), con ulteriori conseguenze sul piano dell'integrazione sociale ed in esso del ruolo fondamentale della scuola pubblica.

Mi sembra questa la prospettiva che si dovrebbe dedurre, in termini generali, dall'art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il quale, dopo aver riconosciuto il diritto di “manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente sia in pubblico che in privato mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti”, prevede la possibilità per il legislatore nazionale di introdurre delle restrizioni che “costituiscono *mesures nécessaires* in una società democratica”. Senza entrare nel merito delle finalità che, secondo la CEDU, giustificano tali misure restrittive -la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui-, le quali lasciano un margine di discrezionalità forse troppo ampio ai legislatori nazionali (e che peraltro la Corte di Strasburgo ritiene limitato dal principio di proporzionalità: Cannizzaro, Ventura), mi pare tuttavia che la disposizione in oggetto esprima efficacemente il rapporto tra garanzia del diritto e possibili limitazioni.

La ricerca, in tutte queste ipotesi, di soluzioni possibili e praticabili potrebbe essere esplorata con pazienza e determinazione, potendosi anche verificare situazioni nelle quali il problema si ponga non in relazione all'uso in sé di un simbolo, ma alle caratteristiche proprie di esso ed alle modalità con le quali possa essere indossato: si potrebbe così sostenere la legittimità dell'uso del simbolo nell'ipotesi in cui esso sia utilizzato o indossato in forme tali da superare alcuni o tutti i problemi indicati (ad esempio distinguendosi, fin dove possibile, tra velo occultante e non occultante, come stabili ancora il Consiglio di Stato francese nella sentenza 27 novembre 1996, n. 170941, e come ha stabilito successivamente la richiamata legge francese n. 228/2004 che ha vietato, come noto, agli studenti degli istituti di formazione non universitaria di indossare segni o tenute che manifestino *ostensiblement* un'appartenenza religiosa: con la connessa difficoltà di individuare i criteri che definiscano il livello di esposizione). In tal senso va ora anche la richiamata “Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione”: in essa si afferma che “in Italia non si pongono restrizioni all'abbigliamento della persona, purché liberamente scelto, e non lesivo della sua dignità. Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri”. Su un diverso caso, ma nella medesima direzione, può richiamarsi il ragionamento seguito dalla Corte suprema canadese nella sentenza relativa al *kirpan* dei Sikh (sentenza 2 marzo 2006): in essa si è ritenuto che anche in questo caso (come in altri precedenti) la soluzione si sarebbe potuta trovare mediante un “accomodamento ragionevole”, nel caso di specie prevedendo particolari modalità di porto del pugnale che ne impedissero possibili usi pericolosi. Certo ci si rende conto che tale strada può condurre ad esiti assai incerti ed anche odiosi: pensiamo ad esempio a quegli insegnanti o dirigenti di istituti scolastici che dovranno sorvegliare, ogni mattina, l'abbigliamento dei propri studenti per decidere se il simbolo da questi eventualmente portato sia o meno un simbolo religioso; se in questo secondo caso sia portato in modo ostentato o no; e se infine (come ha precisato la circolare applicativa della legge francese) esso possa essere considerato *discret* oppure *indiscret*: per poi conclusivamente decidere, al termine di tale esame, se espellere l'alunno o l'alunna dalla scuola.

Verrebbe da dire che meglio sarebbe dire una parola chiara e certa, che elimini tutto questo: ma la complessità dei problemi e la ricerca di soluzioni ragionevoli comporta fatica e pazienza.

Ad un diverso orientamento della “preferenza” dovrebbe ispirarsi invece il caso in cui il simbolo sia portato da soggetti in qualche modo investiti di autorità e/o di funzioni pubbliche nei confronti di altri (gli *agents publics* cui si riferisce la giurisprudenza francese, cui la stessa impone un dovere di neutralità): particolare in tale fattispecie è il caso dell’insegnante durante lo svolgimento delle proprie funzioni (ma, come subito dirò, si possono prendere in considerazione anche altre situazioni).

In tali ipotesi, infatti, il diritto individuale (dell’insegnante) trova limiti ulteriori (analogamente peraltro a quanto avviene con la libertà di manifestazione del pensiero) nella libertà di altri di non sentirsi condizionati e limitati nella propria libertà. Si è sostenuto al riguardo che in questo caso l’uso del simbolo potrebbe costituire un mezzo di coartazione delle coscienze e di proselitismo, oltre che un possibile attentato al ruolo educativo delle famiglie (così ad esempio la circolare del Primo ministro francese Jospin del 12 dicembre 1989), mentre da altri si è ritenuto sussistente un interesse pubblico alla neutralità dell’istituzione scolastica, come tale “idoneo a comprimere il diritto dell’insegnante” (così il Tribunale federale svizzero con la sentenza 12 novembre 1997).

Nel caso del rapporto tra insegnanti ed alunni (ovvero tra libertà di espressione del pensiero e di insegnamento dei primi e libertà di coscienza dei secondi) il problema mi pare di carattere più generale, all’interno del quale la problematica in esame si iscrive costituendone un aspetto particolare. Da un lato, infatti -come affermato dal Tribunale costituzionale tedesco (sentenza 24 settembre 2003)- qualificare inidonea all’insegnamento una persona sulla base del fatto che indossi un velo realizzerebbe un evidente pregiudizio al diritto di accesso ai pubblici uffici secondo idoneità e capacità, nonché alla libertà di fede ed al divieto di discriminazione nel settore dei pubblici uffici per motivi religiosi. Inoltre un controllo sull’esposizione da parte dell’insegnante del simbolo religioso potrebbe configurarsi come una disparità di trattamento a svantaggio dell’insegnante aderente ad una confessione religiosa rispetto ad un insegnante ateo, le cui idee possano essere non meno dogmatiche ed esclusive di quelle, per così dire, religiose. A fronte di tutto questo merita tuttavia considerazione prevalente, a mio parere, l’opinione di chi sottolinea l’esigenza di salvaguardare il diritto degli alunni a non essere coartati da parte di insegnanti che mediante l’utilizzo di un certo abbigliamento possano svolgere attività di proselitismo: siccome tuttavia anche tale rischio deve essere valutato in un’ottica nella quale la libertà di insegnamento esige che il docente possa definire in maniera autonoma l’impostazione e la prospettiva ideale all’interno della quale costruire i propri percorsi didattici, mi pare in conclusione che soltanto caso per caso sia possibile rinvenire una soluzione capace di contemperare le diverse esigenze, ma con una preferenza -come si è detto- a vantaggio del diritto degli alunni, da considerare prioritariamente nella logica del bilanciamento.

Ancora diverso è il caso di soggetti investiti di altre funzioni pubbliche nello svolgimento delle stesse: in tale ipotesi l’interesse generale alla garanzia della neutralità della funzione esercitata da determinati soggetti (ad esempio un giudice nello svolgimento delle proprie funzioni) potrebbe essere pregiudicata dall’uso di simboli che ne facciano trasparire in modo evidente l’appartenenza: in tale ipotesi potrebbe valere quanto affermato qualche anno fa dalla Corte costituzionale, con il ritenere che quando vengano in contrapposizione, nel giudice, “i suoi convincimenti interni *virtutis et vitiorum* rispetto alla esistente doverosità di *satisfacere officio*”, si tratta di “comporre un potenziale conflitto tra beni parimenti protetti in assoluto: quelli presenti alla realtà interna dell’individuo, chiamato poi, per avventura, a giudicare, e quelli relativi alle esigenze essenziali dello *jurisdicere*”: e tale conflitto deve risolversi a favore dell’”indeclinabile e primaria realizzazione della esigenza di giustizia”, quale “interesse d’ordine generale” (sentenza n. 196/1987).

Analogo discorso potrebbe farsi nei riguardi di soggetti investiti di funzioni pubbliche in forza di un mandato di tipo elettivo, relativamente ai quali, insieme ad altre considerazioni, potrebbe ritenersi sussistente e prevalente un interesse della confessione religiosa a non vedere i “propri”

simboli utilizzati per altro scopo, magari con l'intenzione di utilizzare la carica religiosa da essi rappresentata per fini politici o comunque di parte, e ad evitare una sorta di fusione in una "religione civile" (E. Bianchi) realizzata anche attraverso forme di "profanazione" di alto livello del simbolo.

Nei casi dunque di soggetti rivestiti di funzioni pubbliche il principio di laicità dovrebbe indurre ad esprimere una preferenza (più attenuata in alcuni casi, come quella dell'insegnante, più accentuata nell'ipotesi del giudice o del rappresentante politico) verso il divieto dell'uso del simbolo durante lo svolgimento delle loro funzioni, salva ogni valutazione sui casi concreti che potrebbero comunque presentarsi.

3. Simboli e uso "pubblico"

Su un diverso piano, rispetto a quello sin qui esaminato, si pone il problema della possibilità -o meno- di utilizzare i simboli religiosi da parte di istituzioni pubbliche o comunque in spazi pubblici: e sebbene tale problema si sia posto soprattutto -non soltanto nel nostro Paese- con riguardo all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche ed in generale negli edifici pubblici, tuttavia esso potrebbe riguardare anche profili diversi, come si dirà.

Partendo comunque dal tema dominante, anche nel dibattito pubblico oltre che nella giurisprudenza italiana ed europea di questi ultimi anni, occorre muovere dalla valutazione di quale sia, anche in questo caso, il "bene" tutelato attraverso l'eventuale esposizione del simbolo. Sebbene possa apparire scontato, dobbiamo a tal proposito preliminarmente e decisamente escludere che con detta esposizione la Repubblica (intesa ai sensi del novellato art. 114 Cost.) possa mirare a garantire a tutelare la libertà di una o più confessioni religiose che in detto simbolo si riconoscano, ed in particolare il valore della fede cristiana (l'esposizione del crocifisso nelle aule pubbliche non è, né potrebbe essere, "uno scampolo gratuito di catechismo erogato tacitamente anche ai non credenti", come rileva giustamente Olivetti): in gioco non è infatti, né può essere, la sorte della confessione religiosa che in esso si riconosce (Di Cosimo). Di conseguenza, la suddetta esposizione non può essere intesa atta a tutelare la libertà religiosa di coloro che in quel simbolo riconoscono la propria fede e la propria appartenenza. Se infatti questo fosse il "bene" tutelato, ed essendo indubbiamente il crocifisso simbolo non di un'istanza religiosa genericamente considerata, l'obbligo di esposizione si porrebbe in irrimediabile contrasto con il principio di eguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge senza discriminazioni di religione (art. 3) e con l'uguale libertà di tutti i culti (art. 8): basti a tal proposito richiamare la già citata sentenza n. 440/1995 della Corte costituzionale.

Che l'eventuale "interesse" della Chiesa cattolica all'esposizione pubblica del crocifisso non debba essere considerato ai fini della decisione da assumere è poi confermato, come qualcuno ha rilevato, dall'atteggiamento dalla stessa tenuto in occasione delle trattative con lo Stato per la revisione del Concordato del 1984: in tale circostanza infatti i rappresentanti della Chiesa non hanno richiesto l'esposizione del crocifisso in locali pubblici, dovendosi dunque ritenere che la scelta favorevole all'affissione deve considerarsi una decisione autonoma dello Stato (Cimbalo).

Se dunque la decisione di affiggere o meno il crocifisso in un luogo pubblico (per il momento ci riferiamo ai luoghi pubblici unitariamente considerati, ma più avanti sarà necessario distinguere) è rimessa interamente alla discrezionalità dello Stato, non vincolato da norme pattizie al riguardo, occorre individuare quale possa essere (se vi è) l'"interesse pubblico" che mediante detta esposizione possa o debba essere perseguito. E tale interesse, per quanto si è appena detto, non può che essere un interesse "laico"; detto in altri termini, se il simbolo è (o fosse) *solo* religioso il problema non si porrebbe: ed in effetti negli ordinamenti nei quali al crocifisso è stato attribuito valore soltanto religioso il problema è stato risolto a favore della rimozione o della non esposizione. Così, ad esempio, in Belgio (dove la vicenda prese avvio già nel 1978 mediante un'interrogazione parlamentare presentata -ironia delle coincidenze- da un senatore il cui nome era Lacroix...), nel 2001 il Ministro della giustizia dispose la rimozione del crocifisso dalle aule di giustizia in quanto "vista l'evoluzione della società in senso via via più pluralista questo simbolo non appare più giustificabile"; così in Svizzera, ove con una sentenza del 1990 il Tribunale federale stabilì che

l'esposizione obbligatoria del crocifisso non era compatibile con il principio di laicità, perché può limitare la libertà degli alunni non cristiani, producendo “nel loro sviluppo spirituale e nelle loro convinzioni religiose esattamente il genere di conseguenza che la laicità intende scongiurare”.

Dunque, con riguardo al titolo della presente relazione il discorso potrebbe finire qui, perché se si deve parlare di simboli religiosi in senso stretto potrebbe anche omettersi di procedere oltre.

3.1. *Simboli religiosi – laici?*

Tuttavia si è affermato, anche da parte di autorevolissime istituzioni repubblicane oltre che diffusamente in giurisprudenza, un diverso punto di vista: il crocifisso sarebbe sì simbolo religioso, ma insieme anche simbolo “laico”: esso esprimerebbe infatti la identità nazionale italiana, la sua storia, la sua cultura e tradizione. Come affermò qualche anno fa il Presidente della Repubblica: “A mio giudizio, il crocifisso è sempre stato considerato non solo come segno distintivo di un determinato credo religioso, ma *soprattutto*, come *simbolo di valori* che stanno alla base della nostra *identità italiana*” (Presidente Carlo Azeglio Ciampi, 28 ottobre 2003: corsivi aggiunti). Esso avrebbe dunque, almeno nel nostro Paese e nell'attuale contesto storico-sociale, una doppia valenza: simbolo di fede per i cristiani, simbolo identitario per tutti.

Ciò pone alcuni non semplici interrogativi. Se è simbolo identitario, qual è l'identità che in esso si sente (o deve sentire?) rappresentata? Il *popolo*? La *nazione*? La *Repubblica*? Ed inoltre: è possibile avere simboli identitari “non ufficiali”, al di fuori cioè di quelli previsti da norme costituzionali o comunque da fonti del diritto?

Domande che ci porterebbero assai lontano, ma che non possiamo eludere se si vuole cercare di inquadrare, almeno ad un livello iniziale, il ragionamento che vede nel crocifisso un simbolo identitario.

Pur potendo in questa sede dire soltanto in modo allusivo concetti che richiederebbero ben diversa analisi, possiamo tuttavia ritenere affermazione supportata da sufficiente condivisione quella secondo cui le società ispirate ad un modello di multiculturalismo non si fondano soltanto sulla presenza oggettivamente data di realtà culturali diverse che vivono sullo stesso territorio (tale sarebbe, secondo almeno il linguaggio sociologico, la multiculturalità: cfr. E. Colombo), ma realizzano quel modello sociale che cerca di integrare tali realtà in una dimensione plurale che riconosca a tutti, ed anche alle minoranze, la garanzia dei loro diritti. Le diverse realtà che compongono tale società sono spesso portatrici di concezioni del mondo, di un assetto di valori cui riconoscersi e di un patrimonio di tradizioni che ne costituiscono, eventualmente insieme ad altro, l'identità. Tale pluralità di identità -proprio per convivere in modo pacifico all'interno di un medesimo ordinamento e non essere una mera coesistenza di identità- ha tuttavia bisogno di costruire e fondare un'identità che essa le ricomprenda e ne consenta la convivenza pacifica: un'identità potremmo dire di secondo livello, frutto della trasformazione della pluralità in un'unità che sia pluralista e non organicista (risultato che si ottiene, secondo le recenti riflessioni di Barbano, nella misura in cui i soggetti del pluralismo siano a loro volta pluralisti, e il cui prodursi comporta per la democrazia una “prova che continuamente si rinnova nelle condizioni e negli intenti, conferendo un decisivo rilievo a sapere e cultura sperimentali”).

Tale identità collettiva si costruisce attraverso la ricerca di simboli, credenze, inni, valori comuni (come stiamo osservando, in questi ultimi anni, in relazione al processo di integrazione europea: Consorti, Thiesse, per non dire delle note considerazioni di Weiler sulle radici cristiane europee): essa ha bisogno infatti di (o comunque usa) simboli per riconoscersi ed identificarsi. E peraltro è indubbio che il simbolo sia “un facilitatore di relazioni e un potente fattore di ordine” (Dieni, per il quale il simbolo, in quanto funzionale al legame sociale, sarebbe sempre religioso, inverando la paretimologia di *religio* da *re-ligare*).

Tali sono, almeno in primo luogo, i simboli *politici*, i quali, come già insegnava Smend, consentono di vivere la totalità della vita materiale della comunità statale e di agirla in modo integrativo mediante la rappresentazione di contenuti di valore storico-attuali; così che, come ha rilevato di recente Tania Groppi, “feste, coccarde, bandiere, inni, monumenti, sigilli, vengono a

formare parte dell'epocale tentativo di costruire un universo simbolico di tipo nuovo, che, in nome dell'eguaglianza e della cittadinanza, fosse capace di sostituirsi a quello, frammentato ed arcaico, dello Stato per ceti". Il Tribunale costituzionale spagnolo ha con chiarezza parlato, al riguardo, di una significativa funzione integratrice del simbolo, di una essenziale funzione rappresentativa e di identificazione "*que debe ejercer con la mayor pureza y virtualidad posibles*" (sentenza 29 luglio 1985).

Detta funzione è propria, in primo luogo, dei simboli "ufficiali", riconosciuti tali cioè mediante norme giuridiche o di rango costituzionale (come ad esempio, nel nostro caso, la bandiera, *ex art. 12 Cost.*), ovvero di livello sub-costituzionale (ad esempio gli stemmi e i gonfaloni previsti da alcuni statuti regionali ad autonomia ordinaria): relativamente a questi il tema connesso alla religiosità del simbolo può venire in considerazione allorché il simbolo "ufficiale" ne inglobi in sé uno di carattere religioso (si pensi ad esempio alla croce utilizzata nelle bandiere di numerosi Stati). Una controversia giuridica su tale profilo si è posta, ad esempio, in Spagna, a seguito della approvazione di uno statuto universitario (dell'Università di Valencia) con il quale era stata soppressa l'immagine della Vergine Maria con la scritta "*Virgen de la Sapiencia*" dallo stemma di detta Università: il Tribunale supremo spagnolo (sentenza 12 giugno 1990) stabilì che tale eliminazione non poteva giustificarsi in ragione della aconfessionalità dello Stato, in quanto detto simbolo, presente fin dal 1771, costituiva parte non soltanto del patrimonio comune tradizionale storico, culturale e spirituale di quella Università, indipendentemente dal suo significato religioso, ma anche del patrimonio comune espresso da uno dei popoli della Spagna come quello valenciano.

Ma accanto ed oltre i simboli resi ufficiali mediante norme giuridiche, stanno quelli che potremmo definire simboli "informali", che esprimono, prima che lo Stato-persona, lo Stato-comunità: simboli ben conosciuti ed analizzati dagli storici e dai sociologi quale espressione dell'esigenza delle comunità di affermare la propria identità ovvero per favorire lo spirito di appartenenza e la coesione interna. Di fronte ad essi è difficile dire quali possano ritenersi simboli di una collettività particolare (ovvero di quelle che prima abbiamo chiamato identità parziali, ed il cui utilizzo, garantito dal principio pluralista, resta nell'ambito della libertà del gruppo cui si riferisca) e quali invece espressione della comunità complessiva, la cui utilizzazione può diventare elemento identitario collettivo.

Credo che comunque non debba seguirsi la tesi di chi ritiene che i simboli o sono ufficiali o non sono: se infatti in una società vi sono simboli che rappresentano uno o più valori cui si riconoscono individui e comunità intermedie che di quella società fanno parte, è evidentemente compito dello Stato, in forza del richiamato principio pluralista, consentirne o addirittura favorirne l'uso: altro è il discorso, naturalmente, di *imporre* quell'uso o quel simbolo, problema sul quale subito tornerò.

La caratteristica, direi la condizione, dei simboli "collettivi non ufficiali" deve essere, in primo luogo, l'inclusività, dovendosi essi cioè configurare nella misura massima possibile come espressivi della comunità e non di una sua (per quanto ampia) parte (Morelli). Ed inoltre, allorché il simbolo in questione abbia un significato (ancorché *ab origine*) religioso, occorre -per il rispetto del principio di laicità- che esso si configuri e si presenti come "simbolo passivo", tale cioè da non costringere alcuno ad esprimere, per riconoscersi in esso, un atto di fede: si tratta in sostanza dei criteri elaborati anche dalla giurisprudenza della Corte suprema statunitense nel celebre *Lemon test* (la cui prima esposizione è contenuta nella decisione *Lemon vs. Kurtzman*, 403 U.S. 602 del 1971; sull'ultimo profilo indicato può vedersi anche la decisione del Trib. L'Aquila 1° aprile 2005, *X. c. Min. int.*, secondo la quale con l'utilizzo pubblico di un simbolo a nessuno può essere imposto "per legge una prestazione di contenuto religioso, ovvero contrastante con i suoi convincimenti in materia di culto"). Al riguardo può ricordarsi come da ultimo Ronald Dworkin, analizzando il problema della legittimità o meno dell'esposizione sul suolo pubblico di "simboli di natura religiosa e comunque associati alla religione, che abbiano però un ruolo anche non religioso in quanto elementi essenziali di importanti festività" (si tratta, per esempio, degli alberi di Natale), ha rilevato come "si tratta di simboli che hanno in gran parte perso la loro valenza religiosa e i non credenti

possono tranquillamente goderne il significato laico, senza sentirsi più a disagio che spendendo una moneta da 25 cent” (sulla quale, come noto, è inciso il messaggio “*In God We Trust*”).

Tutto ciò consente di giungere alla conclusione, cui perviene quella parte della dottrina e della giurisprudenza amministrativa italiana di cui si dirà, che se una determinata collettività costruisce la propria identità anche attraverso la dimensione religiosa (come storicamente è avvenuto quasi sempre fino ad oggi), il simbolo religioso può assumere quella doppia valenza sopra indicata: simbolo di fede per chi crede, simbolo identitario per chi fa parte di quella collettività. Tutto ciò è tuttavia abbastanza lineare quando la società è sufficientemente omogenea e quando il sentimento religioso, oltre che essere sostanzialmente comune e condiviso, trova anche forma espressiva in una determinata confessione religiosa: situazione nella quale, peraltro, quasi paradossalmente, del simbolo vi è meno bisogno, perché l'identità collettiva c'è nella sostanza e ha meno bisogno di qualificarsi nella forma. Al contrario più le società sono multi-confessionali o a-confessionali l'uso di un simbolo comune diviene più difficile, ma nello stesso tempo se ne avverte (almeno da parte di alcuni) maggiore bisogno, per realizzare o mantenere un'identità che si vede perduta. Questa è peraltro l'esperienza che abbiamo di fronte: del problema della presenza del crocifisso nelle aule pubbliche si è cominciato a discutere con una certa forza nel momento in cui la società è divenuta sempre meno omogenea e sicuramente più multi-religiosa (o a-religiosa).

E tuttavia è proprio nelle società non omogenee e/o multi-religiose che il simbolo può svolgere la sua funzione, che è strumentale alla integrazione di identità diverse: in una prospettiva tuttavia rovesciata rispetto a quella sopra indicata in riferimento alla libertà di abbigliamento. Mentre infatti la libertà di portare un simbolo su di sé può favorire l'integrazione di chi nella confessione cui quel simbolo si riferisce si identifica, consentendogli di affermare e manifestare la propria identità, la funzione (eventualmente) integratrice del simbolo pubblicamente esposto è quella di integrare in una dimensione comune tutti coloro che appartengono a quella comunità pur mediante l'appartenenza a comunità particolari: in questo secondo orientamento occorre tuttavia porre estrema attenzione a che l'uso del simbolo sia “mite” e non sia utilizzato e percepito come un'imposizione, perché in tal caso non si avrebbe -ancora una volta- integrazione ma assimilazione.

Vi è poi un problema non secondario: sebbene tutte le religioni presuppongono l'uso di simboli come manifestazione esteriore della fede interiore, ciò avviene tuttavia con intensità e valore diversi a seconda della confessione religiosa. L'utilizzo di simboli è infatti più intenso e denso di significato laddove la religione si fonda sulla credenza dell'incarnazione, cioè sul passaggio mediante il quale il Verbo (Dio, l'assoluto) “si fa carne”, cioè assume la condizione dell'uomo entrando nella storia ed in essa passando dalla vita alla morte. In tale contesto il simbolo tende a rappresentare il cuore della fede, ovvero l'incontro tra umano e divino che si realizza in ciò che è simbolizzato, e costituisce il tramite mediante il quale il fedele entra in connessione con il mondo di Dio. Diverso è invece il valore del simbolo in quelle religioni alle quali è estranea l'idea dell'incarnazione (ebraismo, islam, ecc.): ciò deve essere tenuto presente nel discorso che si va facendo, sebbene -come detto- una qualche simbologia sia comunque elemento indefettibile di ogni religione.

Tutto ciò poi non vale ovviamente ad escludere che nella società possano utilizzarsi ed essere presenti altri simboli, e tra questi quelli che esprimono delle “identità parziali” diverse e non confluenti in quella collettiva: questi dovranno ovviamente ricevere una propria tutela sia in forza del principio di eguaglianza (anche nella sua dimensione di “uguale diritto ad essere differenti”: A. NAVE) che in ragione del principio di laicità, come espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 440/1995. Né infine deve escludersi la possibilità per tali identità “parziali” di poter contribuire alla costruzione -in prospettiva futura- di una diversa identità collettiva. La prospettiva futura deriva evidentemente dalla necessità storica che presiede alla costruzione stessa di una identità. Il processo dialettico, d'altra parte, si fonda sul principio maggioritario stesso, ed insieme su quello di garanzia delle minoranze, cardini del sistema democratico. Così come deve essere garantita alle minoranze politiche la possibilità di diventare maggioranze, lo stesso deve accadere con riguardo al contributo delle confessioni religiose

nell'edificazione di un comune sentire il quale, come si è già detto, sarebbe *lato sensu* politico più che religioso.

Seguendo il ragionamento che sin qui si è svolto (e senza per il momento darne una valutazione in termini di condivisione), si deve considerare un'ulteriore possibile distinzione. Vi potrebbe essere cioè una collettività che ha come riferimento religioso-identitario una confessione religiosa specifica; in altri casi, invece, l'identità comune potrebbe condividere l'esperienza religiosa in sé considerata come dimensione propria della persona, ma differenziarsi al proprio interno in ordine alle sue diverse "traduzioni" confessionali, ovvero non identificarsi con una di esse. In tal caso i simboli "comuni" potrebbero essere espressivi di tale dimensione religiosa, ma non necessariamente essere quelli propri di una (soltanto) confessione religiosa specifica. E vedremo che tale eventualità può aprire a conseguenze differenti sul piano delle soluzioni al problema in esame.

Applicando queste considerazioni al contesto italiano, per valutare se ed in qual misura sia possibile rinvenire una conclusione in ordine all'esposizione del crocifisso nei luoghi e ambienti pubblici, occorre dunque considerare: a) se esista una identità collettiva nazionale; b) se questa si riconosca in una matrice religiosa comune; c) se tale ultima matrice possa essere identificata nella confessione religiosa cristiana, ed in particolare cattolica; d) se il crocifisso, che è indubbiamente simbolo espressivo di quest'ultima identità religiosa, abbia quei caratteri sopra indicati e se quindi la sua esposizione assolvà alle esigenze descritte e non violi i limiti indicati.

E' evidente che, di fronte a queste domande, il giurista (ma forse ogni persona consapevole della complessità dei problemi che esse pongono) si trova in difficoltà ad indicare soluzioni certe, seppure in un contesto storicamente definito. Lo stesso giurista può tuttavia utilizzare gli strumenti che conosce, ben sapendo tuttavia che anche le scelte legislative già compiute e presenti nell'ordinamento possono mutare nel tempo. Pur consapevole di ciò, mi pare peraltro che l'ordinamento abbia esplicitato un'opzione, che può aiutare ad avvicinarsi alla soluzione delle domande sopra esposte. Se da un lato può ritenersi ormai superata, a partire almeno dalla sentenza n. 925/1988, quella giurisprudenza costituzionale che aveva messo in luce "la rilevanza che ha avuto ed ha la religione cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene" (sentenze n. 125/1957 e 79/1958: quest'ultima originata da un procedimento penale nel quale un signore era stato imputato "per avere pubblicamente bestemmiato con invettive contro il Crocifisso all'indirizzo del quale sputava": *sic!*; analogamente sentenza n. 39/1965), ma anche quella che anziché sul dato numerico aveva fatto forza sull'"ampiezza delle reazioni sociali determinate dalle offese contro il sentimento religioso della maggior parte della popolazione italiana" (sentenza n. 14/1973), tuttavia deve rilevarsi come l'art. 9 della legge n. 121/1985 (di ratifica dell'accordo di modifica del Concordato lateranense) stabilisce che la Repubblica italiana riconosce "il valore della cultura religiosa" e tiene conto "che *i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano*". Alla luce di tale previsione, la Corte costituzionale ha ritenuto -come noto- non incostituzionale l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ascrivendola ad una scelta dettata dalla consapevolezza del "valore formativo della cultura religiosa" che si realizza attraverso l'"acquisizione dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano" (sentenza n. 203/1989). Più di recente, la "Carta dei valori della cittadinanza e dell'immigrazione" più volte richiamata, individua nella "tradizione ebraico-cristiana" (insieme alla posizione geografica dell'Italia ed alle istituzioni libere e democratiche che la governano) uno degli elementi che sono alla base del suo atteggiamento di accoglienza nei confronti delle altre popolazioni. Si è cioè di fronte a quello che qualcuno ha definito "l'estremo paradossale del caso italiano": la necessità di contemperare il principio supremo di laicità dello Stato ed il riconoscimento del cattolicesimo come parte integrante del patrimonio storico italiano (Varnier).

Sono ben consapevole che questi elementi non sono risolutivi per dare risposta positiva alle prime tre domande indicate (alla quarta cercherò di rispondere dopo), ma possono essere considerati un sintomo che rende non implausibile -allo stato degli atti, si potrebbe dire- la posizione che si è cercato di ricostruire, e la conseguente possibilità di ammettere nello spazio pubblico simboli che

pur essendo religiosi abbiano una valenza civile. Si tratta ora di valutare se il crocifisso abbia le caratteristiche che si sono indicate e, se sì, in che modo ed a quali condizioni esso possa essere utilizzato.

3.2. Quali soluzioni per l'esposizione del crocifisso?

Sebbene possa risultare scontata, tuttavia merita di essere richiamata una premessa: al di là di quello che si potrà affermare, e indipendentemente dalla conclusione cui si potrà giungere, è evidente che l'esposizione del crocifisso, come anche di altri simboli religiosi, negli spazi pubblici non può in nessun modo ascriversi all'ambito di ciò che è costituzionalmente imposto al legislatore (o a chicchessia): il problema non è se è *necessaria* l'esposizione, ma se essa *sia possibile*, e cioè se rientri o meno nella discrezionalità attribuita al legislatore o a chi una scelta di tal fatta debba adottare.

Devo poi tralasciare, per evidenti ragioni, i problemi connessi alla ricompressione del crocifisso tra gli "arredi" delle aule scolastiche ed alle connesse competenze istituzionali in ordine al loro apprestamento: se cioè tale competenza rientri tra quelle proprie del Ministero dell'Istruzione, ovvero di Comuni o di Province. Problema che, per ragioni evidenti, non può essere affrontato in questa sede, inerendo più che altro questioni di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo (sebbene con alcune considerazioni che cercherò di svolgere in relazione alla fonte normativa cui dovrebbe spettare l'adozione della decisione), e soltanto molto marginalmente i profili attinenti alla laicità.

Tornando dunque al problema dell'esposizione del crocifisso negli spazi pubblici, e continuando quindi ad utilizzare un riferimento volutamente generico, ma avvertendo subito che il discorso dovrà articolarsi in relazione alle tipologie di spazi, le possibili risposte che sin qui sono state date si muovono nella linea di ritenere prevalente l'uno o l'altro dei possibili significati del crocifisso (simbolo religioso vs. simbolo identitario del popolo), giungendo ovviamente a conclusioni opposte in ordine alla sua possibile esposizione (come rileva anche Chessa).

Chi infatti sottolinea nel simbolo la sua portata religiosa considera contrario a Costituzione l'obbligo (e fors'anche la possibilità) della sua esposizione pubblica: essa infatti sarebbe contraria in primo luogo al principio di laicità inteso come obbligo per lo stato di mantenere la neutralità nei confronti delle manifestazioni religiose (come affermato ad esempio dal Tribunale Federale svizzero nella sentenza 26 settembre 1990, per il quale l'obbligo di neutralità impone allo stato "di astenersi negli atti pubblici da qualsiasi considerazione confessionale suscettibile di compromettere la libertà dei cittadini in una società pluralista"), in quanto comporterebbe un'identificazione tra l'ordinamento giuridico e i contenuti di una fede, rendendo "assoluto" un pensiero "parziale" e così ingerendosi e violando la libertà di coscienza degli individui (Anseur, Olivito). Secondo altri l'esposizione priverebbe l'ambiente della "neutralità visiva" (Baraglia) e costituirebbe un *vulnus* al bene giuridico della "interiorità" del foro delle coscienze individuali, che va garantita anche da possibili suggestioni che possono derivare da oggetti passibili di differenti interpretazioni soggettive (Luther); inoltre sarebbe contraria al principio di eguaglianza tra confessioni (come affermato anche dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 439/2000) o anche all'esigenza di parità di trattamento tra atei e credenti (Di Cosimo). Anche nell'ordinamento che esprime con vigore un principio di neutralità come gli Stati Uniti d'America (il riferimento corre chiaramente alla *Establishment Clause*), la Corte Suprema ha ritenuto che allorché un simbolo abbia valore religioso (come nel caso dell'esposizione di immagini riproducenti i dieci comandamenti nelle aule scolastiche), esso va ritenuto contrario a Costituzione (*Stone v. Graham* 449, U.S. 39 1980). Secondo il Tribunale costituzionale federale tedesco, nella sentenza sopra richiamata, non considerare il crocifisso come segno di un culto in collegamento con uno specifico credo si tradurrebbe in "una violazione dell'autonomia confessionale dei cristiani ed una sorta di profanazione della croce": ed in effetti anche da parte di alcune confessioni, che hanno nel crocifisso (o, meglio, nella croce) uno dei simboli di appartenenza, si contesta l'esposizione di esso nello spazio pubblico, rilevando che tale esposizione sia teologicamente impropria ed anche contraria alla garanzia, che lo Stato dovrebbe

tutelare, di parità di trattamento tra le diverse comunità di fede (questa ad esempio è la posizione dei protestanti italiani). Posizione che pone l'interrogativo generale sulla compatibilità tra il mantenimento dell'identità religiosa e la sua storicizzazione (Rimoli si domanda, al riguardo, se "una religione che accetta di farsi storicizzare sia ancora tale").

Accanto a profili di tal fatta, si rilevano poi problemi forse minori ma non irrilevanti anche in relazione all'atteggiamento laico dello Stato: come ha rilevato Bin, a chi spetterebbe ad esempio definire "quali caratteristiche deve avere il crocifisso da acquistare, quali segni "identitari" deve portare" per corrispondere alla sua funzione? E "chi è l'autorità pubblica, in uno Stato laico, che possa definire quale debba essere la "vera" croce"?

A tale posizione si obietta con diversi argomenti. Tra i numerosi che sono stati adottati, uno che mi pare più finemente argomentato rileva che, in presenza di una situazione nella quale i simboli siano di fatto utilizzati e presenti negli spazi pubblici, la loro rimozione non sarebbe neutrale e "rispettosa per tutti", in quanto con essa si occulterebbe il pluralismo, "relegandolo nella sfera privata e di fatto imponendo una visione atea delle istituzioni" (Cartabia), con la conseguente affermazione nello Stato di una concezione di laicità antireligiosa che non ci appartiene (Randazzo). Altri aggiungono che l'eventuale rimozione sarebbe incoerente con il mantenimento di "simboli" (usando una nozione ampia) che sono presenti nella nostra società e che, come il crocifisso, hanno assunto un valore non soltanto religioso-confessionale (quali ad esempio il presepe o le varie festività religiose: si ricordi, con riguardo a queste ultime, la questione sorta nell'ordinamento spagnolo e risolta dalla sentenza 13.2.1985 del *Tribunal consititucional*). E mi pare argomento debole, a fronte di tale obiezione, quello di distinguere tra i simboli religiosi/culturali (come il crocifisso) e quelli che pur religiosamente originati hanno invece valenza storico-culturale (come propone Ceccanti).

All'opposto della tesi della rimozione sta invece quella di chi, facendo leva sul valore "identitario" del crocifisso come sopra indicato, ritiene che esso possa essere imposto: non -lo si ripete- in quanto simbolo religioso (soltanto), ma in quanto simbolo "culturale".

Basti richiamare, al riguardo, la più recente giurisprudenza amministrativa che ha rigettato i ricorsi tendenti a rimuovere il crocifisso dagli ambienti scolastici: secondo il Consiglio di Stato "in un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un "simbolo religioso", in quanto mira a sollecitare l'adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana", ma "in una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte "laico", diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni" (sentenza C. Stato, sez. VI, 13-02-2006, n. 556, *Lauti c. Min. istruzione*).

Vi è intanto un elemento che non può che apparire per lo meno paradossale: che il crocifisso simboleggi la laicità dello Stato. Affermazione che si trova sia nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato (per la quale il crocifisso è "idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato"), sia nella precedente decisione del TAR Veneto n. 1110/2005, oggetto di impugnazione davanti al Consiglio di Stato, secondo cui il crocifisso è "simbolo di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa, e quindi anche della laicità dello Stato" (corsivo aggiunto). A me pare che in relazione a tale affermazione il buon senso, ancor prima che la valutazione in termini di costituzionalità, induca a sollevare una consistente perplessità: se può infatti apparire suggestiva l'ipotesi di una interpretazione del crocifisso che sottolinei la portata del messaggio di Gesù Cristo nella distinzione tra potere temporale/materiale e potere

spirituale/ultraterreno, essendo il principio di laicità sicuramente proprio della tradizione cristiana, a partire dal celebre invito di Gesù a tenere distinto ciò che deve essere riconosciuto a Cesare da ciò che deve essere riconosciuto a Dio), tuttavia mi pare che per questa via la distinzione fondamentale tra confessionismo e laicità (come cercherò di dire meglio in conclusione) tenda del tutto a svaporare.

Al di là comunque di tali evidenti forzature, è chiara tuttavia l'impostazione, che fa della valenza polisemica del crocifisso il presupposto per dedurre una valenza extra-religiosa e di rappresentazione della collettività civile: un segno, come è stato detto, della "identità nazionale", al pari della Divina Commedia e degli affreschi di Giotto (Dalla Torre), e che è coerente ad una concezione complessiva dello Stato che, secondo le parole dell'allora cardinale Joseph Ratzinger, "non può strapparsi completamente delle sue radici ed elevarsi a puro Stato razionale per così dire, che privo di una propria cultura e senza un profilo proprio tratta in modo eguale tutte le manifestazioni pubbliche delle religioni".

Sebbene non sia possibile in questa sede addentrarsi nell'analisi e nella confutazione di tali argomenti, tuttavia anche rimanendo *in limine* non possono trascurarsi i problemi derivanti dalla religiosità *ab origine* del simbolo, in primo luogo dovendosi richiamare quanto affermato con particolare chiarezza dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 329/1997, per la quale "il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato là dove la Costituzione, nell'art. 3, primo comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione. Tale divieto vale a dire che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all'esistenza di reazioni sociali differenziate".

In secondo luogo devono rilevarsi i possibili rischi di "profanazione" del simbolo cui sopra si è già fatto riferimento, e che sono stati alla base della richiamata decisione del Tribunale costituzionale tedesco del 1995; né potrebbe escludersi la possibilità che emerga un conflitto tra la libertà di coscienza di qualcuno (di chi non si riconosca in quel simbolo, o anche di chi, pur riconoscendovi, non ne condivida un uso "profano") e la tutela dell'identità collettiva: un conflitto che richiama quello più generale tra gli elementi della struttura delle forme democratiche e i diritti individuali (Parisi).

E dovrebbero infine trarsi delle conseguenze sul piano dell'applicazione della normativa penale: se è vero quanto afferma il Consiglio di Stato, e cioè che "non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad un suppellettile, oggetto di arredo, e *neppure come ad un oggetto di culto*", ciò dovrebbe valere ad escludere in questi casi l'applicabilità dell'art. 404 del codice penale, anche come novellato con la legge 24 febbraio 2006 n. 85, che punisce "chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose *cose che formino oggetto di culto*, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto", così come "chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta *cose che formino oggetto di culto* o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni". Colui che offendesse, in un'aula scolastica, un crocifisso, non dovrebbe essere punibile alla stregua di tale previsione, perché in quel caso il crocifisso non si configura, seguendo il ragionamento del giudice amministrativo, quale "oggetto di culto", bensì quale simbolo laico. E tuttavia la Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 329/1997 non si pose il problema della rilevanza della questione sollevata in riferimento a detta disposizione per la supposta disparità di trattamento tra "religione dello Stato" e "culto ammesso", con riferimento al "vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al

culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto": nel caso di specie, comunque, l'ammissibilità sarebbe stata scontata, in quanto l'oggetto in questione non era apposto all'interno di un'aula scolastica (trattatasi nella specie di offesa e danneggiamento di un'effigie religiosa di Sant'Antonio da Padova conservata in un capitello di proprietà privata). Malgrado questo, in possibili future circostanze la possibile valutazione della rilevanza potrebbe indurre la Corte a prendere posizione, ancorché mediante una pronuncia processuale, sulla natura "di culto" o "non di culto" di un crocifisso esposto in un'aula pubblica.

Al di là di tutto questo, chi sostiene la posizione fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa ne trae l'evidente corollario che, nel nostro Paese, soltanto i simboli religiosi cattolici potrebbero essere esposti: sarebbe pertanto da escludere esporre nelle aule scolastiche, ad esempio, la mezzaluna islamica (sebbene l'esempio, come si dirà, è fuorviante per il valore non simbolico della mezzaluna per gli islamici), "ma non in quanto ne sarebbe violata la libertà di coscienza dei cattolici, bensì in quanto sarebbe un simbolo religioso estraneo alla ininterrotta tradizione del popolo italiano, nella quale il riferimento al cristianesimo, pur nel contesto di una società oggi profondamente secolarizzata, continua ad essere parte integrante dell'identità culturale della larga maggioranza dei cittadini italiani" (Olivetti).

Tra le due posizioni espresse sono poi state inviate possibili vie intermedie.

La prima prende spunto dalla soluzione offerta dal Tribunale costituzionale tedesco (nella decisione più volte richiamata) in relazione ad una questione relativa ad un regolamento delle scuole primarie della Baviera, che stabiliva l'affissione del crocifisso in ogni aula (anche se la disposizione prevedeva altresì l'obbligo per insegnanti e alunni di "rispettare i sentimenti religiosi di ciascuno"). Il Tribunale giunse alla conseguenza che il conflitto tra diritti costituzionalmente rilevanti imponeva al legislatore statale di "ricercare nel processo di formazione delle proprie prescrizioni una soluzione di compromesso da tutti sostenibile": la soluzione successivamente adottata, poi ripresa nel dibattito italiano (e che viene definita, dai suoi proponenti, la "soluzione bavarese"), prevede l'esposizione del crocifisso in via generale, "in considerazione della connotazione storica e culturale" della società cui si riferisce, ma al contempo riconoscendo la possibilità per ciascun alunno di contestare detta esposizione sulla base di "seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici". In quest'ultimo caso spetterebbe al Direttore della scuola cercare "un accordo amichevole" ovvero, in caso di impossibilità, stabilire una regola "che rispetti la libertà di religione del dissenziente ed operi un giusto temperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni della classe; nello stesso tempo va anche tenuta in considerazione, per quanto possibile, la volontà della maggioranza". Soluzione condivisa anche da Habermas in quanto espressione di una "regola neutrale che sul piano più astratto di un'equiparazione giuridica delle diverse comunità eticamente integrate, riesca a trovare il riconoscimento razionalmente motivato di tutte le parti in conflitto".

Una possibile variante di tale soluzione potrebbe essere costituita dal non imporre alcuna regola generale, né quindi costringere uno o più alunni a sollevare obiezione (previsione che pone non irrilevanti problemi, in primo luogo per la costrizione cui verrebbe sottoposto l'alunno nel dover rendere pubblica la propria fede religiosa o comunque la propria convinzione a-religiosa, come sostiene ad esempio Bin, con ulteriori conseguenze anche sul piano della possibile integrazione dello stesso nell'ambito scolastico) ma rimettere in generale la decisione alla scelta discrezionale dei soggetti che hanno responsabilità su quella determinata istituzione, affinché valutino quale sia il valore prevalente e operino il bilanciamento (così, ad esempio, Randazzo, Ferrari-Iban).

Tale soluzione potrebbe essere coerente con una concezione che valorizzi il principio pluralista, come affermò in una decisione la Suprema Corte statunitense (decisione 27-06-2005, *Van Order c. Perry*), nella quale si afferma che la presenza di una stele raffigurante i dieci comandamenti tra gli altri monumenti di valore storico che circondano il campidoglio dello stato del Texas non costituisce violazione della neutralità religiosa garantita dall'*establishment clause* della costituzione statunitense in quanto, in tal caso, lo Stato ha inteso semplicemente riconoscere ed encomiare l'opera di un'organizzazione di riconosciuto valore sociale, civico e patriottico attraverso

l'esposizione di tale stele. In tale ipotesi, dunque, lo Stato non avrebbe inteso promuovere un fine di natura religiosa, ma tutelare il diritto della stessa istituzione ad esprimere in quella forma una propria convinzione.

Un'ulteriore possibile soluzione, che tuttavia per quanto subito dirò viene considerata dai più impraticabile, potrebbe essere costituita dall'esposizione non di un simbolo religioso soltanto, o comunque di un simbolo religioso caratterizzato in termini confessionali, ma di più simboli; ovvero (nell'ipotesi che ne esistano) di simboli che rappresentino la dimensione spirituale della persona in sé considerata. In un recente discorso pronunciato da Papa Benedetto XVI al Convegno dell'Unione dei giuristi cattolici italiani il Pontefice ha affrontato il tema della presenza dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, affermando che la loro esclusione motivata sul principio di laicità ha alla base una "visione a-religiosa della vita, del pensiero e della morale: una visione, cioè, in cui non c'è posto per Dio, per un Mistero che trascenda la pura ragione, per una legge morale di valore assoluto, vigente in ogni tempo e in ogni situazione". Al contrario, secondo il Papa, andrebbe affermata una concezione nella quale "*la religione*, essendo anche organizzata in strutture visibili (...), va riconosciuta come presenza comunitaria pubblica", essendo non espressione di laicità ma di laicismo "l'ostilità alla presenza di *ogni simbolo religioso* nelle istituzioni pubbliche" (corsivi aggiunti). Mi pare che tali motivazioni possano indurre ad affermare la necessità di una esposizione di simboli che esprimano la *dimensione religiosa* della persona in sé considerata, in certa misura a prescindere dalla sua manifestazione all'interno di una confessione religiosa costituita.

Ciò dovrebbe collegarsi a quanto sopra detto con riguardo all'identità collettiva: in tale ipotesi, infatti, qualora la collettività condividesse la dimensione religiosa come parte costituente della propria identità, ma fosse pluralista nelle forme di manifestazione della stessa, la presenza di simboli religiosi "plurali" o "comuni" sarebbe coerente con la funzione che essi dovrebbero assolvere. Il che porrebbe, peraltro, altri problemi; in primo luogo sul piano di un possibile "sincretismo espositivo" che per tale via si potrebbe realizzare (Cimbalo); ed in seconda istanza per il fatto che, come detto, non tutte le confessioni religiose condividono il valore del simbolo in sé considerato: ad esempio è noto che la mezzaluna non sia configurabile come simbolo religioso dell'Islam, in quanto esso, sebbene utilizzato come segno di appartenenza all'Islam, non è mai esibito dagli stessi come simbolo religioso nell'ottica propria della simbologia cristiano-cattolica o ortodossa (J. Cooper). Sul piano della laicità dello Stato, poi, si è sostenuto che l'eguaglianza in materia di simboli religiosi non può perseguirsi "verso l'alto", riconoscendo, addittivamente, diritti a tutti: "la neutralità dell'istituzione pubblica sarà praticamente sostenibile solo in senso opposto, cioè se non sarà data ad alcuno la possibilità di occupare tali spazi, in sé sempre limitati, escludendo altri" (Rimoli). Peraltro, non mi sentirei di dover escludere a priori una compatibilità e quindi una conciliabilità tra i due elementi, se, come sostiene Böckenförde, "la libertà religiosa non è diversamente distribuibile e deve comprendere pubblicità anche per simboli religiosi di altre fedi. Questa apertura naturalmente deve poter accogliere anche la cultura dominante senza dover rinnegare la sua peculiarità. Ci sono buoni esempi di come le due esigenze siano conciliabili". Una posizione che può trovare nella "Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione" un qualche riconoscimento ufficiale, là dove essa afferma che "movendo dalla propria tradizione religiosa e culturale, l'Italia rispetta i simboli e i segni di tutte le religioni. Nessuno può ritenersi offeso dai segni e dai simboli di religioni diversi dalla sua".

3. 3 Risposta non c'è...(?)

A fronte del quadro che si è cercato di delineare è assai difficile, se non impossibile, indicare una possibile soluzione che soddisfi le diverse esigenze e prospettive. Tuttavia un tentativo che possa consentire di avvicinarci ad una scelta, che comunque dovrebbe essere politica (nei termini che subito indicherò), potremmo operarlo.

In tale direzione credo che, in primo luogo, sia possibile e necessario distinguere alcune tipologie diverse di "spazi pubblici", mediante una differenziazione sotto il profilo oggettivo del luogo nel quale il simbolo troverebbe collocazione. In alcuni di tali spazi, infatti, la dimensione

“identitaria” potrebbe prevalere sulla connotazione religiosa del simbolo, senza che quest’ultima possa costituire un limite alla libertà religiosa (o genericamente di pensiero) di chicchessia: penso, ad esempio, alle croci che indicano, sulle montagne, la vetta; o a quei crocifissi collocati in alcuni sentieri di montagna o altri luoghi simili. In altri casi, invece, la valutazione tra le due dimensioni potrebbe dar luogo ad un diverso bilanciamento: e assai delicata in tale contesto è la presenza di un crocifisso nelle aule scolastiche, nelle quali, come è stato rilevato, si potrebbe “comunicare e realizzare un momento di identificazione tra Stato e contenuti di fede” (Luther), così incidendo “sugli aspetti più intimi e profondi della coscienza del giovane in via di formazione” (Baraglia, Di Cosimo). Con riguardo a tale presenza si è proposta un’ulteriore differenziazione in ragione della collocazione del crocifisso all’interno dell’aula scolastica, facendosi notare come acquisti un valore “doppiamente simbolico” il fatto che il crocifisso debba essere posto o dietro l’insegnante o sopra la porta della classe. Nel primo caso, si ritiene, esso avrebbe il significato di una promanazione dell’insegnamento impartito dall’autorità rappresentata dal crocifisso; nella seconda ipotesi esso simboleggerebbe, mediante il passaggio sotto di esso, la sottomissione o comunque il porsi sotto la sua protezione. In entrambi i casi, si dice, si realizzerebbe “un inaccettabile ed anacronistico imperio della religione sulla scienza e sul sapere”. Verrebbe da dire, in relazione a tali osservazioni, se non sia possibile parlare di una diversa forza simbolica del simbolo in relazione alla sua concreta collocazione, eventualmente anche con riguardo alla diversa attitudine dello stesso a caratterizzarsi come simbolo attivo o passivo. Tali difficoltà, tuttavia, non mi sembrano risolvibili spostando il simbolo in altra collocazione dell’aula (e poi, dove?), ma soltanto compiendo una scelta politica che non può che essere tra un sì o un no alla presenza del crocifisso.

Meno problematica, sotto il versante della libertà religiosa dei soggetti potenzialmente coinvolti, potrebbe rivelarsi la presenza di un simbolo in altri luoghi pubblici: sebbene con riferimento alle aule di giustizia, ad esempio, vi sia chi sostiene che l’esposizione in esse di un crocifisso “posto alle spalle del collegio giudicante, potrebbe richiamare una profanazione dell’autorità della giustizia dal Cristo raffigurato” (Cimbalò); mentre in un conflitto tra poteri sollevato davanti alla Corte costituzionale (e da questa risolto nel senso dell’inammissibilità con sentenza n. 127/2006) un magistrato ricorrente abbia sostenuto che “l’imposizione di qualsiasi simbolo [vale] a connotare in modo partigiano e parziale l’esercizio dell’attività giurisdizionale da parte dei giudici”, tuttavia mi pare che questo pericolo possa essere facilmente evitato dal pluralismo della magistratura oltre che dalle considerazioni sopra svolte sulla necessaria indipendenza dalla funzione giudicante rispetto al sistema di valori proprio di ciascun soggetto chiamato a svolgere la funzione dello *jus dicere*. Così come mi sentirei di dover escludere, sebbene vi sia sul punto una diversa giurisprudenza, che l’eventuale presenza di un simbolo religioso in un luogo pubblico ove la democrazia è chiamata a fare scelte attinenti al sistema di rappresentanza possa costituire motivo di inquinamento della libertà individuale di chi tali scelte sia chiamato a fare (in senso contrario, invece, Di Cosimo): non mi pare che si dimostri adeguata considerazione della maturità dell’elettore se si ritenga che esso possa essere condizionato nella propria scelta dalla presenza di un crocifisso o di altro simbolo.

Ciò che tuttavia parrebbe necessario (come sostiene quasi tutta la dottrina sul punto) è che l’eventuale scelta in un senso o nell’altro, oltre a tenere conto della diversità dei luoghi, debba essere il frutto di una delicata opera di bilanciamento che non può essere demandata -come attualmente avviene- a strumenti regolamentari che si occupano di “arredi” (accomunando il crocifisso ai gessetti ed al calamaio) o cose simili, e la cui reale efficacia è al momento assai incerta (sebbene infatti la giurisprudenza abbia anche di recente affermato la persistente vigenza delle norme regolamentari pre-costituzionali, la loro effettiva vincolatività è tutta da dimostrare, tanto è vero, ad esempio, che come ricorda Randazzo la stessa Corte costituzionale ha sostituito, nella propria sala d’udienza, il crocifisso con un dipinto della Sacra Famiglia di Perin del Vaga). In altri termini, non può che essere una legge ad individuare il possibile punto di equilibrio tra le diverse esigenze, ricercando nell’ambito della discrezionalità che le è propria un bilanciamento ragionevole e sul quale la Corte costituzionale possa essere posta in grado di effettuare, come sin qui non è stato possibile proprio in ragione della fonte regolamentare, un controllo in termini di costituzionalità

(cfr. ordinanza n. 389/2004). Una legge che potrebbe essere formulata “a maglie larghe”, in modo tale cioè da consentire, in relazione alle differenti situazioni territoriali ed ambientali, una valutazione discrezionale da effettuarsi caso per caso, ma mediante la previsione di quello “schema di coordinamento degli interessi” sopra già richiamato con il quale rendere esplicita un’opzione di massima.

Se dunque più in là di questo punto non mi sembra possibile andare, almeno per quanto riguarda la presente relazione, tuttavia credo opportuno svolgere alcune considerazioni sulla vicenda in sé considerata in relazione al principio (o all’idea) di laicità: non prima però di esplicitare un dubbio, che è anche un auspicio. Mi domando cosa potrebbe accadere qualora vi fosse, da parte delle confessioni religiose che al crocifisso riconoscono valore religioso, una presa di posizione tendente a valorizzarne il significato propriamente religioso e a considerare non consoni un uso dello stesso in termini “civili”, alla luce di quanto detto. Va detto subito che il problema è presente nell’ambito della riflessione delle confessioni cristiane: in un incontro svoltosi il 3 febbraio 2005, presso la sede della Conferenza episcopale italiana, tra delegazioni della CEI, della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia sul tema “*Il crocifisso e gli altri simboli della cristianità, tra tradizioni religiose e spazio pubblico*”, i partecipanti, come si legge nel documento finale, “hanno rilevato come il crocifisso sia un simbolo religioso che ha assunto valenza polisemica. Per alcuni, è un simbolo religioso fondamentale; per altri esprime i valori della solidarietà, dell’accoglienza, della sofferenza umana. Per questa ricchezza di significati, non necessariamente alternativi, la sua esposizione nei luoghi pubblici assume particolare rilievo non solo per la comunità dei credenti ma per l’intera società civile”. Sul tema dell’esposizione pubblica, “le rappresentanze delle diverse Chiese presenti all’incontro in passato hanno espresso sul tema posizioni differenti e talvolta distanti”: in particolare “la tradizione ortodossa pone un forte accento sulla resurrezione prima che sulla crocifissione”, ed in essa non c’è una specifica elaborazione sull’esposizione dei simboli religiosi nello spazio pubblico. La materia si affida piuttosto alle particolari sensibilità nazionali”.

I cattolici hanno invece osservato come “in Italia il crocifisso è un simbolo religioso che risponde al sentire più profondo della comunità e concorre a definirne l’identità, in quanto radicato nella storia e nella tradizione del Paese, e la sua esposizione non contrasta pertanto con il principio di laicità”. I protestanti, infine, “hanno richiamato con forza quel principio di laicità per cui è proprio l’assenza di particolari simboli religiosi nello spazio pubblico a garantire tutte le comunità di fede della libertà religiosa e di un effettivo pluralismo. Rilevano inoltre il rischio, in un tempo di secolarizzazione, di un utilizzo prevalentemente civile e quindi teologicamente improprio dei simboli religiosi”, sottolineando allo stesso tempo “le particolari responsabilità di una Chiesa di maggioranza nell’affermazione della propria identità nel contesto storico e culturale della società in cui è inserita”.

Dunque per le confessioni cristiane diverse dalla cattolica l’esposizione pubblica del crocifisso è vissuta già ora come problematica (tanto è vero che, a fronte della decisione del Tribunale costituzionale tedesco sulla questione bavarese, molti hanno fatto notare come tale decisione fosse in certa misura condizionata dalla cultura protestante di quel Paese): per quanto riguarda la Chiesa cattolica credo sia utile ricordare quanto contenuto in un passaggio della costituzione conciliare *Gaudium et spes* (n. 76), nel quale si afferma che la Chiesa “rinunzierà all’esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constataste che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni”. In questo caso non dovrebbe certo parlarsi di “diritti legittimamente acquisiti”, perché -come detto- l’esposizione pubblica del crocifisso non è un diritto della Chiesa ma un’esigenza (eventualmente) propria dell’ordinamento giuridico statale: e tuttavia per la particolare conformazione del simbolo, una posizione della Chiesa che valutasse come i problemi posti da tale esposizione, anche alla luce del mutamento del contesto sociale e religioso italiano, siano tali da non consentire di attribuire ad esso quel valore di unità e di condivisione che gli è proprio, ed anzi potrebbero essere di ostacolo ad esprimere la “sincerità della sua testimonianza”, potrebbe forse condurre ad una soluzione pacifica e condivisa del problema.

Nel documento più recente approvato dalla Conferenza episcopale italiana (la Nota pastorale dopo il IV Convegno ecclesiale nazionale, emanata in data 29 giugno 2007) vi sono due passaggi a mio parere assai importanti che potrebbero confortare l'auspicio indicato: nel primo vi si legge che "la speranza cristiana comporta il dovere di abbattere muri, sciogliere catene, aprire strade nuove, anche mediante la promozione e la tutela dei diritti fondamentali di ogni persona, incluso lo straniero". Nella seconda si legge che "il carattere popolare del cattolicesimo italiano" è cosa ben diversa da un "cristianesimo minimo" o da una "religione civile", quasi a voler segnare una distanza dalle posizioni di chi intende utilizzare i contenuti della fede cristiana come elementi sui quali costruire una religione civile, così svalutando la portata salvifica e soprannaturale del messaggio di Cristo, trasformando il messaggio religioso in un compendio di principi etici.

Se dunque la Chiesa italiana, proseguendo su tale strada, giungesse a ritenere che, non risultando più condiviso nel crocifisso il suo valore aggregante e identitario ma prevalessse per esso il significato esclusivamente religioso, il crocifisso tornerebbe ad essere quello che originariamente è stato, vale a dire –per chi crede- il simbolo della morte di Gesù Cristo, e come tale "*scandalo per gli ebrei e stoltezza per i gentili*" (San Paolo, 1 Cor 1, 23). Ed in tale ipotesi, credo che ben difficilmente lo Stato, ed i giudici in esso, potrebbe rivendicare un valore "laico" del crocifisso, contro le Chiese che ad esso attribuiscono valore religioso.

Al di là tuttavia di tale prospettiva (che forse potrebbe leggersi come una sconfitta dello Stato laico: ma, ancora una volta, molto dipende da come si intenda la laicità...), e tornando al discorso generale, qualora si seguisse la strada della possibile distinzione tra simbolo religioso (in senso stretto) e simbolo identitario (di origine religiosa), mi pare si dovrebbe giungere a sostenere la diversa portata del principio di laicità nelle due ipotesi: nel primo caso, la tutela del simbolo (di tutti i simboli) si giustifica come tutela della libertà religiosa (dei singoli e delle confessioni), e come diritto alla parità di trattamento senza distinzione di religione; nella seconda ipotesi, invece la tutela dei simboli espressivi dell'identità comune ad opera dell'ordinamento giuridico si iscrive nella (e si giustifica come) tutela della identità collettiva che in quell'ordinamento si riconosce.

Se ciò è vero, se ne dovrebbe trarre la conseguenza che il principio contenuto nell'art. 8 della Costituzione sia da interpretare come teso alla garanzia dell'eguale libertà di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge, ma non dei "loro" simboli.

Su di un piano più generale si potrebbe rilevare come la concezione del simbolo religioso quale simbolo "civile", sulla base delle argomentazioni ad esso sottese, sembra strettamente connessa al noto ed ampio dibattito circa l'abbandono da parte dello Stato laico di un aggancio ad un sistema religioso dato (ed al suo connesso sistema di valori) ed alla conseguente vera o presunta incapacità dello stesso di sostituire ad esso un sistema di valori condiviso ed aggregante la comunità. Come affermato da Francesco Onida "la crisi della laicità -invero *ab initio* connaturata al suo stesso trionfo- diviene appariscente al momento in cui il problema del vuoto di valori dall'ordinamento giuridico passa a pervadere la società, ormai fortemente secolarizzata". In tal senso, l'affermazione della necessità di esposizione del crocifisso e l'argomentazione che ne sta alla base potrebbero essere lette come la necessità (o il tentativo) di far convivere laicità e ancoraggio sociale ad un sistema di valori che trova nella dimensione religiosa la sua fonte ed anche una sua espressione visiva e dinamica. Nell'evidente riferimento di tale considerazione al celebre teorema di Böckenförde, la tematica in oggetto (che pure ha un orizzonte limitato, essendo assai più rilevante la problematica connessa alla legittimità dell'accesso dei credenti al "discorso pubblico", e che tuttavia non può essere sottovalutata per la forza dei simboli sopra richiamata) sembra indurre a ritenere l'aporia segnalata da Böckenförde non alla stregua di un'aporia insuperabile dello Stato liberale, bensì come suggerimento a risolvere la stessa attraverso una rivitalizzazione dei valori cristiani (su detta aporia v. G. E. Rusconi).

In secondo luogo essa pone in termini quasi esemplari il problema della distinzione tra laicità dello Stato-ordinamento e laicità dello Stato-comunità: come è stato sostenuto, affermare che il primo sia e debba essere laico non esclude la presenza di valori religiosi nella comunità, "così come non esclude che, in un ordinamento democratico, lo stato-apparato possa tener conto, a determinati

fini, della presenza di quei valori e dell'opportunità di soddisfare talune esigenze da essi derivanti" (Lariccia). In tale contesto la laicità si integra, combinandosi in sistema, con il principio pluralista: il quale impone di evitare il rischio -nell'interesse stesso delle confessioni- di una "progrediente omologazione delle confessioni religiose alla comunità politica, ai suoi mezzi e ai suoi fini" (Guerzoni), che potrebbe condurre allo svilimento del significato stesso della confessione.

4. Per concludere (o per cominciare?)

I descritti problemi pratici che l'utilizzo di simboli religiosi nello spazio pubblico pongono alle società contemporanee inducono ad alcune ulteriori considerazioni finali, che non intendono chiudere il discorso ma - eventualmente - aprire a riflessioni più generali.

Mi pare in primo luogo confermata un'idea di laicità che da un lato può essere concepita come valore universale, il cui fondamento si trae anche da norme internazionali oltre che essere ricompreso nella *koinè* dei valori del mondo occidentale e perciò del costituzionalismo moderno; ma che d'altro canto sconta l'esigenza di una sua necessaria relativizzazione storico-territoriale, tale da imporne una traduzione ed un adattamento in ragione delle specificità e caratteristiche storiche e culturali cui sia riferita (come sostiene Cardia, ogni ordinamento reinterpreta i valori di laicità all'interno della propria tradizione giuridica): si da far parlare i più non di un modello ma di *modelli di laicità*, "corrispondenti alle differenti traduzioni giuridico-istituzionali del medesimo principio" (Cavana). Ciò induce a ritenere che il confine tra laicità e confessionismo (o neo-confessionismo) risulti mobile e variabile da contesto a contesto: sì che, ad esempio, in forza dello stesso principio in un ordinamento può ritenersi che l'uso del velo islamico debba essere vietato in via generale ed in un altro, alla stregua dello stesso principio, ammesso; oppure che richiamandosi al concetto di laicità in un ordinamento un simbolo religioso possa essere esposto negli spazi pubblici ed in altro vietato. Così che se è in certa misura inevitabile osservare come, anche in generale, "tra lo spirituale e il temporale vi è una regione di frontiera incerta, nella quale è quasi impossibile che non vi siano incidenti" (Navarro Valls), ciò vale tanto più nelle differenti esperienze nelle quali temporale e spirituale vengono in contatto quasi quotidiano.

Tale considerazione, che probabilmente vale anche per altri principi del costituzionalismo (penso ad esempio al principio di eguaglianza), ma in misura più marcata per quello di laicità, potrebbe indurre a ritenere applicabile a quest'ultimo quel concetto usato dai sociologi (ed in primo luogo da Bauman) con il termine *glocal*, ad indicare le dimensioni rispettivamente *globale* e *locale* come elementi complementari che non possono essere separati.

Seguendo tale prospettiva potrebbe risolversi positivamente il dubbio, che opportunamente è stato posto, se la laicità dello Stato non sia divenuta una nozione "giuridicamente inutile", in quanto non giuridicamente significativa ed univoca (Dalla Torre): credo invece che proprio tale inquadramento induca a ritenere che non sia inutile né un'idea universale di laicità, che è anzi opportuno difendere e valorizzare sempre più, né la sua contestualizzazione, che consente di valorizzare le diverse tradizioni culturali sulle quali "lo Stato stesso poggia e senza il quale si parcellizza, si svuota e perde la sua forza di coesione" (G. E. Rusconi) e contribuisce ad evitare la deriva di un appiattimento delle differenti identità. Ci si potrebbe piuttosto domandare (con Saraceni) se il termine "laicità" sia ancora quello più consono a qualificare gli Stati contemporanei secolarizzati o se non convenga ricercarne un altro più adatto a descrivere le diverse conformazioni (pluralistiche, multiculturali, multireligiose, e così via) che gli ordinamenti giuridici, almeno nella maggior parte dei casi, sono venuti assumendo.

Al di là di questo, tuttavia credo sia necessario operare affinché dietro questa "strana guerra di simboli religiosi" non si nasconda "uno scontro più che un confronto tra civiltà e valori", giacché, come è stato osservato, "il bisogno del simbolo non è di tutte le religioni ma di quelle più forti, più agguerrite, lanciate alla conquista di spazio e di rilievo sociale, anzi all'occupazione della scienza sociale e pubblica" (Musselli). Disinnescare la guerra dei simboli, con gli strumenti e le armi del costituzionalismo, potrebbe essere uno dei terreni sui quali realizzare l'auspicio che è stato formulato: quello per il quale "*l'acquit religieux servira dorénavant d'élément de culture et de non*

intolerance; que le nationalisme ne sera plus nourri de fanatisme religieux; que la la foi religieuse contribuera à la communication des communautés humaines et qu'elle n'attisera pas de nouveaux conflicts; que la liberté religieuse appartiendra à tous" (K. Mavrias).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- AA. VV., *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di V. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo, Milano, 2006
- Amicarelli A., *Il divieto di ostentazione di simboli religiosi nelle scuole pubbliche francesi*, in *I Diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, 2004, fasc. 3, 47 ss.
- Amicarelli A., *La questione del velo islamico tra ordinamenti nazionali e giurisdizioni internazionali*, in *I Diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, 2005, fasc. 1, 32 ss.
- Anseur V. Z., *Réflexions à propos des perspectives d'une laïcité "postmoderne"*, in *RRJ-DP*, 2002, 1725 ss.
- Baraglia S., *Il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche: una questione ancora aperta*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004, 2129 ss.
- Barbano F., *Pluralismo. Un lessico per la democrazia*, Torino, 1999
- Barbera A., *Il cammino della laicità*, in www.forumcostituzionale.it, 2007
- Bertolini F., *Principio di laicità ed attitudine dello Stato alla autonoma determinazione di sé*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it
- BIN R., *Giudizio "in astratto" e delega di bilanciamento "in concreto"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1991, 3574 ss.
- BIN R., *Diritti e argomenti*, Milano, 1992
- Bin R., Brunelli G., Pugiotto A., Veronesi P. (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, 2004
- Böckenförde E. W., *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, a cura di G. Preterossi, Bari, 2007
- Calamo Specchia M., *I "simboli" della (in)tolleranza : la laïcité neutrale e la République*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2005, fasc. 1, 153 ss.
- Canamares Arribas S., *El empleo de simbología religiosa en Espana*, in www.olir.it
- Cardia C., *Stato laico*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano, 1990, 874 ss.
- Carobene G., *I nuovi percorsi della laicità, il pluralismo religioso ed il difficile equilibrio con la religione islamica*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2006, 840 ss.
- Cavana P., *Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 2006, fasc. 4, 515 ss.
- Cavana P., *Laicità e simboli religiosi*, in G. Dalla Torre (cur.), *Lessico della laicità*, Roma, 2007, 165 ss.
- Ceccanti S., *Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche*, Bologna, 2001
- Ceccanti S., *I crocifissi nelle scuole pubbliche: rimuovere solo sulla base di una esplicita richiesta*, in www.forumcostituzionale.it
- Chessa O., *La laicità come uguale rispetto e considerazione*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 2006, 27 ss.
- Cimbalo G., *Laicità dello Stato ed esposizione dei simboli religiosi negli uffici pubblici*, in www.cdbitalia.it
- Colombo E., *Le società multiculturali*, Roma, 2002
- Coppola R., *Il simbolo del crocifisso e la laicità dello stato*, in www.forumcostituzionale.it
- Consorti P., *Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale*, in www.statoechiese.it
- Croce M., *La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale*, in *Diritto pubblico*, 2006, 387 ss.
- Dalla Torre G., *Laicità dello stato: una nozione giuridicamente inutile?*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1991, fasc. 2, 274 ss.
- Dalla Torre G. (cur.), *Ripensare la laicità*, Torino, 1993

Dalla Torre G., *Simboli religiosi e libertà religiosa*, in *I Diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, 2003, fasc. 3, 25 ss.

De Oto A., *Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una "laicità effettiva"*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000, 837 ss.

Di Cosimo G., *Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell'obiezione di coscienza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2000, 1130 ss.

Di Cosimo G., *Laicità e democrazia*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

Di Cosimo G., *Scuole pubbliche e simboli religiosi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

Dieni E., *Simboli, religioni, regole e paradossi*, in www.olir.it

Dworkin R., *La democrazia possibile. Principi per un nuovo dibattito politico*, Milano, 2007

Galante G., *Piccole note sul crocifisso nelle aule scolastiche*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

Graggiani A., *Simboli e valori costituzionali di fronte al precetto di neutralità di uno stato federale*, in *Il Foro italiano*, 2004, V, 217 ss.

Groppi T., *Commento all'art. 12*, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (cur.), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006

Guerzoni L., *Considerazioni critiche sul "principio supremo" di laicità dello stato alla luce dell'esperienza giuridica contemporanea*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1992, 86 ss.

Habermas J., *Tra scienza e fede*, (2005), Roma-Bari, 2006

Iacometti M., *Manifestazioni di credo religioso e vita pubblica nell'ordinamento spagnolo*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2005, 223 ss.

Ianniello-Saliceti A., *La giurisprudenza internazionale in materia di simboli religiosi: gli orientamenti a Ginevra e a Strasburgo*, in *Gli Stranieri*, 2005, fasc. 1, 14 ss.

Jemolo A.C., *I problemi pratici della libertà*, Milano, 1972

Jemolo A.C., *Le problème de la laïcité en Italie*, in AA. VV., *La laïcité*, Paris, 1960, 455 ss.

Lagrotta I., *Brevi spunti di riflessione alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 556/2006 relativa alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

Lariccia S., *Laicità dello stato e democrazia pluralista in Italia*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1995, 383 ss.

Lariccia S., *A ciascuno il suo compito: non spetta alla corte costituzionale disporre la rimozione del crocifisso nei locali pubblici*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004, 4287 ss.

Lariccia S., *Meglio la Costituzione che una legge dello Stato a garanzia dell'eguaglianza e delle libertà in materia religiosa*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

Lariccia S., *Garanzie e limiti della giustizia italiana per l'attuazione del principio di laicità*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

Luther J., *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, in www.olir.it

Macioce F., *Note per un'analisi strutturale del concetto di laicità*, in *Archivio giuridico*, 2006, fasc. 3, 289 ss.

Mancini S., *La contesa sui simboli: laicità liquida e protezione della Costituzione*, in www.forumcostituzionale.it, 2007

Mangione G., *La "controversia sul velo" in Germania*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2005, 183 ss.

Mavrias K., *Rapport de synthèse*, in AA. VV., *Constitution et Religion*, Athènes-Brixelles, s.d.

Morelli A., *Un ossimoro costituzionale: il crocifisso come simbolo di laicità*, in www.forumcostituzionale.it

Musselli L., *Le manifestazioni di credo religioso nella realtà multiculturale italiana*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2005, fasc. 1, 208 ss.

Nave A., *Diritto all'uguaglianza o uguale diritto ad essere diversi?*, in F. Pellino (cur.), *Il problema della diversità: natura e cultura*, Roma, 1996, 159 ss.

Olivetti M., *Crocifisso nelle scuole pubbliche: considerazioni non politically correct*, in www.forumcostituzionale.it

Olivito E., *Laicità e simboli religiosi nella sfera pubblica: esperienze a confronto*, in *Diritto pubblico*, 2004, 549 ss.

Onida F., *Il contributo dello studioso di diritto ecclesiastico all'analisi delle moderne società multireligiose: tra vecchie sfide e nuove scommesse*, in www.olir.it

Pace A., *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, 2003

Parisi M., *Simboli e comportamenti religiosi all'esame degli organi di Strasburgo. il diritto all'espressione dell'identità confessionale tra (presunte) certezze degli organi sovranazionali europei e (verosimili) incertezze dei pubblici poteri italiani*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2006, 1415 ss.

Passaglia P., *L'Assemblea Nazionale francese approva la legge sulla laicità*, in *Il Foro italiano*, 2004, IV, 215 ss.

Preterossi G. (a cura di), *Le ragioni dei laici*, Roma-Bari, 2005

Prisco S., *Ancora sul crocifisso*, in www.forumcostituzionale.it

Rago V., *La croce, "scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani" è ancora un segno di contraddizione per la nostra società?*, in *Rassegna dell'Avvocatura dello stato*, 2004, 248 ss.

Randazzo B., *Laicità "positiva" e crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità dell'obbligo di esposizione e incostituzionalità dell'obbligo di rimozione*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, 841 ss.

Rimoli F., *Laicità, postsecolarismo, integrazione dell'estraneo: una sfida per la democrazia pluralista*, in *Diritto pubblico*, 2006, 335 ss.

Rimoli F., *La corte, la laicità e il crocifisso, ovvero di un appuntamento rinviato*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004, 4300 ss.

Rimoli F., *Ancora sulla laicità: ma la Corte non vuole salire sulla croce...*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

Rimoli F., *Laicità e multiculturalismo, ovvero dei nodi che giungono sempre al pettine*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

Rusconi G. E., *Come se Dio non ci fosse: laici, cattolici e la democrazia*, Torino, 2000

Rusconi G. E., *Confronto a tre (tedeschi) sul post-secolare*, in *Reset*, 2007, fasc. 101, 8 ss.

Sicardi S., *Manifestazioni di credo religioso e spazi pubblici, tra libertà, laicità ed identità: una dura prova per le democrazie contemporanee*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2005, 127 ss.

Smend R., *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano, 1988

Tedeschi M. (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Soveria Mannelli, Rubettino, 1996 (con interventi di P. Bellini, G. Saraceni, L. Guerzoni, F. Onida, C. Cardia, S. Lariccia, G. B. Varnier, A. Vitale, G. Lo Castro, G. Dalla Torre, L. Zannotti, L. Barbieri, M. G. Belgiorno Di Stefano)

Travi A., *Simboli religiosi e giudice amministrativo*, in *Il Foro italiano*, 2006, III, 181 ss.

Travi A., *Riflessioni su laicità e pluralismo*, in *Diritto pubblico*, 2006, 375 ss.

Vanoni L. P., *God save the Unites States and this honorable Court: il conflitto tra laicità e identità religiosa in America*, in *Diritto e società*, 2005, 433 ss.

Ventura M., *La laicità dell'Unione europea. Diritti, mercato, religione*, Torino, 2001

Zannotti L., *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Diritto Ecclesiastico*, I/1990

Zagrebelsky G., *Il diritto mite*, Torino, 1992

Zagrebelsky G., *Lo Stato e la Chiesa*, Roma, 2007

Zagrebelsky G., *Stato e Chiesa. Cittadini e Cattolici*, Relazione al Convegno "Religione e politica nella società post-secolare", Roma, 2007.